	pertinenze. Qualora, invece, l'occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo	
	abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l'indennizzo dovuto	
	è commisurato ai valori di mercato, ferma restando l'applicazione	
	delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello	
	stato dei luoghi.	
257.		
	seguente:	
	«Art. 693-bis. – (Destinazione dei beni demaniali non strumentali al servizio della navigazione aerea) I beni demaniali non strumentalmente destinati al servizio della navigazione aerea sono gestiti dall'Agenzia del demanio in base alla normativa	
	vigente, garantendo un uso compatibile con l'ambito aeroportuale in cui si collocano.	
	Si considerano non strumentali i beni non connessi in modo diretto, attuale e necessario al servizio di gestione aeroportuale.	
	Gli introiti derivanti dalla gestione dei beni di cui al primo comma, determinati sulla base dei valori di mercato, affluiscono all'erario».	
258.	9-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il	Em.to 18.237
	Ministro dell'economia e delle finanze, il canone annuo per	Mazarello
	l'uso dei beni del demanio dovuto dalle società di gestione che	riformulato
	provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche	riformulato
	provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella	riformulato
	provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l'erario pari	riformulato
	provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l'erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e a 10	riformulato
259	provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l'erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e a 10 milioni di euro nel 2009.	riformulato
259.	provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l'erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e a 10 milioni di euro nel 2009. 10. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,	riformulato
259.	provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l'erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e a 10 milioni di euro nel 2009. 10. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,	riformulato
259.	provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l'erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e a 10 milioni di euro nel 2009. 10. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,	riformulato
259.	provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l'erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e a 10 milioni di euro nel 2009. 10. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente: «Art. 3-bis. – (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione). – 1. I beni	riformulato
259.	provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l'erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e a 10 milioni di euro nel 2009. 10. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente: «Art. 3-bis. — (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione). — 1. I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell'articolo	riformulato
259.	provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l'erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e a 10 milioni di euro nel 2009. 10. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente: «Art. 3-bis. – (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione). – 1. I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per	riformulato
259.	provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l'erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e a 10 milioni di euro nel 2009. 10. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente: «Art. 3-bis. – (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione). – 1. I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della	riformulato
259.	provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l'erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e a 10 milioni di euro nel 2009. 10. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente: «Art. 3-bis. – (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione). – 1. I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite	riformulato
259.	provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l'erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e a 10 milioni di euro nel 2009. 10. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente: «Art. 3-bis. – (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione). – 1. I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con	riformulato
259.	provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l'erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e a 10 milioni di euro nel 2009. 10. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente: «Art. 3-bis. – (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione). – 1. I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo	riformulato
259.	provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l'erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e a 10 milioni di euro nel 2009. 10. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente: «Art. 3-bis. – (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione). – 1. I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i	riformulato
259.	provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l'erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e a 10 milioni di euro nel 2009. 10. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente: «Art. 3-bis. – (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione). – 1. I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei	riformulato
259.	provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l'erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e a 10 milioni di euro nel 2009. 10. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente: «Art. 3-bis. – (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione). – 1. I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i	riformulato
259.	provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l'erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e a 10 milioni di euro nel 2009. 10. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente: «Art. 3-bis. – (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione). – 1. I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22	riformulato
259.	provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l'erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e a 10 milioni di euro nel 2009. 10. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente: «Art. 3-bis. – (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione). – 1. I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22	riformulato

sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili di cui al presente articolo.

- 3. Agli enti territoriali interessati dal procedimento di cui al comma 2 è riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo è corrisposto dal concessionario all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.
- 4. Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni.
- 5. I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del demanio, prevedendo, in particolare, nel caso di revoca della concessione o di recesso dal contratto di locazione il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario.
- 6. Per il perseguimento delle finalità di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di cui al presente articolo, i beni medesimi possono essere affidati a terzi ai sensi dell'articolo 143 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto compatibile».

260. 11. Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione dell'articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi all'Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità giacenti. Nella comunicazione inoltrata all'Agenzia del demanio gli immobili sui quali è esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale deve essere identificato descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati catastali.

261. 12. All'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo il comma 2 è

aggiunto il seguente:

«2-bis. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo, la durata delle concessioni o locazioni può essere stabilita in anni cinquanta».

13. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

«15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15, l'Agenzia del demanio può individuare, d'intesa con gli enti territoriali interessati, una pluralità di beni immobili pubblici per i quali è attivato un processo di valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale. Per il finanziamento degli studi di fattibilità dei programmi facenti capo ai programmi unitari di valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata. È elemento prioritario di individuazione, nell'ambito dei predetti programmi unitari, la suscettività di valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante concessione d'uso o locazione, nonché l'allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché per le pari opportunità.

15-ter. Nell'ambito dei processi di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici ed al fine di adeguare l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il Ministero della difesa può individuare beni immobili di proprietà dello Stato mantenuti in uso al medesimo Dicastero per finalità istituzionali, suscettibili di permuta con gli enti territoriali. Le attività e le procedure di permuta sono effettuate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile».

263. 14. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-bis, le parole: «L'Agenzia del demanio, di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero

	della difesa, con decreti da adottare d'intesa con l'Agenzia del demanio» e le parole: «da inserire in programmi di dismissione per le finalità di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «da consegnare all'Agenzia del demanio per essere inseriti in programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia»; ed aggiungere in fine i seguenti periodi: «Relativamente a tali programmi che interessino Enti locali, si procede mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 343 del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267. Nell'ambito degli accordi di programma può essere previsto il riconoscimento in favore degli Enti locali di una quota del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite.»;	Em.to 18.252 Nieddu
	b) al comma 13-ter, le parole da: «il Ministero» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con decreti adottati ai sensi del medesimo comma 13-bis sono individuati: a) entro il 28 febbraio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2007; b) entro il 31 luglio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2007. Con le modalità indicate nel primo periodo e per le medesime finalità, nell'anno 2008 sono individuati, entro il 28 febbraio ed entro il 31 luglio, beni immobili per un valore pari a complessivi 2.000 milioni di euro»;	
264.	c) i commi 13-quinquies e 13-sexies sono abrogati. 15. Il comma 482 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,	
	n. 266, è abrogato.	
	15-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni: «a) dopo il comma 6-ter é inserito il seguente: "6-ter. 1. Sui beni immobili non più strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprietà di Ferrovie dello Stato spa o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, che siano ubicati in aree naturali protette in territori sottoposti a vincolo paesaggistico, in caso di alienazione degli stessi é riconosciuto il diritto di prelazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici gestori delle aree protette. I vincoli di destinazione urbanistica degli immobili e quelli peculiari relativi alla loro finalità di utilità pubblica sono parametri di valutazione per la stima del valore di vendita."».	Em.to 18.258 Legnini
266.	16. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:	

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) sono ammessi in deduzione:

- 1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- 2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) a *e*), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;
- 3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) a *e*), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni;

Em.to 18.275 Boccia

- 4) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) a *e*), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- 5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) a *e*), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori

commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale»;

- b) al comma 4-bis.1, dopo le parole: «pari a euro 2.000» sono inserite le seguenti: «, su base annua,» e le parole da: «; la deduzione» fino a: «di cui all'articolo 10, comma 2» sono soppresse;
- c) al comma 4-bis.2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo è ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2»;
- d) al comma 4-ter, le parole: «la deduzione di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1» sono sostituite dalle seguenti: «le deduzioni indicate nel presente articolo»;
 - e) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:

«4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione, in alternativa a quanto previsto dal comma 4-quinquies, l'importo deducibile è, rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in questo caso l'intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché alle condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati.

4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1, 4-bis.1 e 4-quater, non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), 4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies».

267. 17. Le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri

	2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da	
	ultimo modificato dal comma 266, spettano, subordinatamente	
	all'autorizzazione delle competenti autorità europee, a decorrere	
	dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento e per il	
	loro intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio,	
	con conseguente ragguaglio ad anno di quella prevista dal citato	
	<u> </u>	
260	numero 2).	
268.	18. La deduzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a),	
	numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come	
	da ultimo modificato dal comma 266, spetta in misura ridotta alla	
	metà a decorrere dal mese di febbraio 2007 e per l'intero	
	ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con	
	conseguente ragguaglio ad anno.	
269.	19. Nella determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle	
	attività produttive relativa al periodo d'imposta in corso al 1º	
	febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo	
	precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata	
	applicando in tale periodo le disposizioni dei commi 266, 267 e	
	268. Agli stessi effetti, per il periodo d'imposta successivo a	
	quello in corso al 1º febbraio 2007, può assumersi, come imposta	
	del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe	
	determinata applicando le disposizioni del comma 266 senza	
	tenere conto delle limitazioni previste dai commi 267 e 268.	
270.	20. Al fine di garantire alle regioni che sottoscrivono gli accordi di	
	cui al comma 414, lettera b), un ammontare di risorse equivalente	
	a quello che deriverebbe dall'incremento automatico dell'aliquota	
	dell'imposta regionale sulle attività produttive, applicata alla base	
	imponibile che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni	
	introdotte dai commi da 266 a 269, è ad esse riconosciuto, con	
	riferimento alle esigenze finanziarie degli esercizi 2007, 2008 e	
	2009, un trasferimento pari a 89,81 milioni di euro per l'anno	
	2007, a 179 milioni di euro per l'anno 2008 e a 191,94 milioni di	
	•	
	euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e	
	delle finanze, le somme di cui al periodo precedente sono ripartite	
	in proporzione al minor gettito dell'imposta regionale sulle attività	
	produttive di ciascuna regione.	
271.	21. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni	
	strumentali nuovi indicati nel comma 273, destinati a strutture	
	produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania,	
	Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise	
	ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3,	
	lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a	
	decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31	
	dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso	
	alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d'imposta	
	secondo le modalità di cui ai commi da 272 a 279.	
272		
272.	22. Il credite d'imposta è riconosciuto nella misura massima	
	consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla	
1	Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-	
	2013 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri	
	aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.	
-		

273. 23. Ai fini del comma 271, si considerano agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di: a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 271; esigenze b) programmi informatici commisurati alle produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese; c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta. 24. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 273 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. 275. 25. L'agevolazione di cui al comma 271 non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti rispettivamente agli allegati I e II agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, nonché ai settori della pesca, dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea. 26. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi 276. investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,

		,
	utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi;	
	l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi	
	dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e	
	successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al	
	termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa	
	<u> </u>	İ
	al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.	
277.		
	entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro	
	acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato	
	escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non	
	entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta	
	successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono	
	dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio	
	dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da	
	•	
	quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta	
	è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo	
	dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una	
	delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria	
	di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo	
	il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte	
	che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in	
	locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si	
	applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito	
	d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione	
	del presente comma è versato entro il termine per il versamento a	
	saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in	
270	cui si verificano le ipotesi ivi indicate.	
278.	±	
	finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,	
	sono adottate le disposizioni per l'effettuazione delle verifiche	
	necessarie a garantire la corretta applicazione dei commi da 271 a	
	277. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi	
	dall'attribuzione del credito d'imposta, sono, altresì, finalizzate	
	alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al	
	fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri	
	strumenti aventi analoga finalità.	
279.		
217.	dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità	
	europea, all'autorizzazione della Commissione europea.	
200		
280.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
}	corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo	
	d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese è	
	attribuito un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei	
	costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo	
	precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria	
	degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei commi 281	
1	a 285. La misura del 10 per cento è elevata al 15 per cento qualora	
	i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con	
	università ed enti pubblici di ricerca.	
281.	31. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non	
201.	•	
	possono, in ogni caso, superare l'importo di 15 milioni di euro per	

	ciascun periodo d'imposta.	
282.	32. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,	
	n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione	
	della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.	
283.	33. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui al comma 280.	
284.	34. L'efficacia dei commi da 280 a 283 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.	
285.	34-bis. Entro il 31 dicembre 2007 il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma monopoli di Stato ha facoltà di bandire, nei limiti di una corretta ed equilibrata distribuzione territoriale, una o più nuove gare, per un massimo di ulteriori 1.000 agenzie, alle medesime condizioni previste dai bandi di gara pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, del 28 agosto 2006, n. 199.	Em.to 18.356 Benvenuto
286.	34-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il 20 per cento delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma precedente è destinato ad un Fondo finalizzato ad interventi a favore del personale dell'amministrazione finanziaria impegnato nel contrasto dell'evasione fiscale. Con lo stesso decreto il medesimo Fondo è ripartito tra le competenti unità previsionali di base del predetto ministero.	Em.to 18.356 Benvenuto
287.	35. Le piccole e medie imprese di produzioni musicali possono beneficiare di un credito d'imposta a titolo di spesa di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti.	
288.	36. Possono accedere al credito d'imposta di cui al comma 287 fermo restando il rispetto dei limiti della regola <i>de minimis</i> di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12	

	gennaio 2001, solo le imprese che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 15 milioni di euro e che	
	non siano possedute, direttamente o indirettamente, da un editore	
	di servizi radiotelevisivi.	
200		E., 4. 10 250 D.
289.	36-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 alle imprese agricole e	Em.to 18.358 De
	agroalimentari soggette al regime obbligatorio di	Petris
	certificazione e controllo della qualità ai sensi del regolamento	
	CE n. 2092/1991, del Consiglio, del 24 giugno 1991, e del	
	regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006,	
	anche se riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa, é	
	concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale	
	delle spese sostenute ai fini dell'ottenimento dei previsti	
	certificati e delle relative attestazioni di conformità. Con	
	decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare	
	·	
	entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente	
	legge di concerto con il Ministro per le politiche agricole,	
	alimentari e forestali, sono stabilite, nel rispetto delle	
	disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, le	
	modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente	
	comma, entro un limite di spesa pari a 10 milioni di euro per	
	ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.	
290.	36-ter. Nelle more degli accordi internazionali in sede di	Em.to 18.358 De
	Organizzazione Mondiale del Commercio, sono ammessi al	Petris
	credito di imposta di cui al comma 36-bis gli oneri sostenuti	
	dalle imprese agricole ed agroalimentari, anche se riunite in	
	consorzi o costituite in forma cooperativa, per la registrazione	
	nei Paesi extracomunitari delle denominazioni protette ai sensi	
	del regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo	
	2006.	
291.	36-bis. Nell'articolo 32-bis, comma 8, del decreto del	IVA franchigia
291.		_
	Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,	(em.to 18.5)
	introdotto dall'articolo 37, comma 15, del decreto legge 4	
	luglio 2006, n. 223, le parole "La prima rata è versata entro il	
	27 dicembre 2006" sono soppresse.	
292.	36-ter. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione	Immobili disciplina
	delle norme, oggetto di mancata conversione, di cui all'art.	transitoria (em.to
	35, commi 8, lettera a), e 10 del decreto legge 4 luglio 2006 n.	18.5)
	223, concernenti l'applicazione dell'imposta sul valore	
	aggiunto e dell'imposta di registro alle cessioni e alle	
	locazioni, anche finanziarie, di immobili. Tuttavia, il cedente	
	o locatore può optare per l'applicazione dell'imposta sul	
	valore aggiunto, ai sensi dell'art. 10, numeri 8) ed 8-ter), del	
	decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.	
	633, in presenza dei presupposti ivi previsti. In caso di	
	opzione l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e	
	catastali sono dovute sulla base delle regole di cui all'art. 35,	
	<u> </u>	
	commi 10 e 10-bis, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223,	
	convertito con modificazione dalla legge 4 agosto 2006, n.	
	248. Il cedente o locatore che intende esercitare l'opzione per	
	ipotesi diverse da quelle disciplinate dall'art. 35, comma 10	
	quinquies del citato decreto legge, ne dà comunicazione nella	

•		
	dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore	
	aggiunto dovuta per l'anno 2006. Per le cessioni l'eventuale	,
	eccedenza dell'imposta di registro conseguente	
	all'effettuazione dell'opzione è compensata con i maggiori	
	importi dovuti ai fini delle imposte ipotecarie e catastali,	
	fermo restando la possibilità di chiedere il rimborso per gli	
	importi che non trovano capienza in tale compensazione.	
293.	36-quater. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.	Delegificazione
	223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,	termini (emto 18.5)
	n. 248, dopo il comma 14 è inserito il seguente: "14-bis. Resta	
	ferma la disposizione di cui all'articolo 40 del decreto	
	legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente la adozione di	
	regolamenti ministeriali nella materia ivi indicata. I	
	regolamenti previsti dal citato articolo 40 del decreto	
	legislativo n. 241 del 1997, possono comunque essere adottati	
	qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute	
	dal presente decreto regolino la materia, a meno che la legge	
	successiva non lo escluda espressamente.".	
294.		Agenti della
	2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,	riscossione (em.to
	dopo il comma 23, è inserito il seguente: "23-bis. Agli agenti	18.5)
	della riscossione non si applicano l'articolo 2, comma 4, del	
	regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze	
	11 settembre 2000, n. 289, e le disposizioni di tale	
	regolamento relative all'esercizio di influenza dominante su	
	altri agenti della riscossione, nonché al divieto, per i legali	
	rappresentanti, gli amministratori e i sindaci, di essere	
	pubblici dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini entro il	
	secondo grado di pubblici dipendenti."».	
295.	36-sexies. Alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le	Imposte di bollo
	disposizioni riguardanti le amministrazioni dello Stato di cui	Agenzie fiscali
	ai decreti del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.	(em.to 18.5)
	641, 26 ottobre 1972, n. 642 e 26 aprile 1986, n. 131.	
296.	37. Per l'anno 2007, ai docenti delle scuole pubbliche di ogni	
	ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché al	
	personale docente presso le università statali ai fini dell'imposta	
	sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione	
	dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del	
	19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente	
	rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000	
	euro, per l'acquisto di un solo personal computer nuovo di	
	fabbrica.	
297.	38. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal	
	Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro	
	dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e	
	della ricerca, sono stabilite le modalità di attuazione delle	
	disposizioni di cui al comma 296.	
298.		PC ai Co. Co. Co.
	finanze è istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di	(18.6 relatore nuovo
	euro, per l'anno 2007, destinato all'erogazione di contributi ai	testo)
	collaboratori coordinati e continuativi, compresi i	
	TOTAL TOTAL CONTINUES COMPLETE	L

	collaboratori a progetto, per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce modalità, limiti e criteri per l'attribuzione dei contributi di cui al presente comma, ivi comprese le procedure per assicurare il rispetto dei limiti di stanziamento di cui al periodo precedente.	
299.	37-bis. All'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera m), sono apportate le seguenti modifiche:	Em.to 5.33 Legnini
	a) al primo periodo, dopo le parole: «compensi erogati» sono inserite le seguenti: «ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non	
	professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati»;	
	b) al secondo periodo sono soppresse le seguenti parole: «e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici».	
300.	37-ter. Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al n. 119) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati al n. 123) della stessa Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.	Em.to 5.33 Legnini
301.	37-quater. All'articolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:	Em.to 5.33 legnini
	 a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.»; b) l'ultimo periodo è soppresso. 	
302.	37-quinquies. All'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:	Em.to 5.33 Legnini
	«3-bis. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'articolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro	·

	50.000».	
303.	37-sexies. La disposizione del comma 302 si applica anche	Em.to 5.33 Legnini
	per le violazioni commesse prima della data di entrata in	
	vigore della presente legge, sempre che il contribuente fornisca	
	la prova di cui all'articolo 110, comma 11, primo periodo, del	
	citato testo unico delle imposte sui redditi. Resta ferma in tal	
	caso l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 8, comma	
	1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.	
304.		
	convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento	
	degli stessi,».	W.T. (
305.	41. Per l'anno 2007 le detrazioni di cui al comma 304 spettano	
	nella misura del 50 per cento.	
306.	, , , ,	Em.to 5.0.1
	2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto	
	2006, n. 248, le parole: «edilizia residenziale convenzionata	
	pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «edilizia residenziale	
	convenzionata». La disposizione recata dal periodo precedente	
	ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private	
	autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore della	
	presente legge.	
307.	A A	Em.to 5.0.1
	cui all'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente	
}	della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 39, primo	
	comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29	
	settembre 1973, n. 600, e all'articolo 52 del testo unico delle	
	disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto	
	del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con	
	provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono	
	individuati periodicamente i criteri utili per la determinazione	
	del valore normale dei fabbricati ai sensi dell'articolo 14 del	
	citato decreto n. 633 del 1972, dell'articolo 9, comma 3, del	
	testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del	
	Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e	
	dell'articolo 51, comma 3, del citato decreto n. 131 del 1986.	
308.	40-quater. Nell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della	Em.to 5.0.1
	Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:	
	a) al secondo comma, le parole: «di cui alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b) ed e)»;	
	b) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:	
	«Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie	

	di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al primo e al	
	secondo comma sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi	
	dalla richiesta.».	
309.	40-quinquies. All'articolo 1, comma 497, primo periodo,	Em.to 5.0.1
	della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive	
	modificazioni, le parole: «per le sole cessioni fra persone	
	fisiche» sono sostituite dalle seguenti: «e fatta salva	
	S .	
	l'applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29	
	· ·	
 	settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei confronti di	
210	persone fisiche».	D . 504
310.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Em.to 5.0.1
	legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le	
	parole: «e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria	
	secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della	
	cessione,» sono soppresse.	
311.	42. Al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 15	
	novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti	
	modificazioni:	
	a) dopo il primo periodo inserire il seguente: "Con	
	regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di	
	concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da	
	emanarsi, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie	
	locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le	
	attività per le quali l'imposta è dovuta per la sole superficie	
	eccedente i 5 metri quadrati.";	
	eccedente 13 metri quadran.;	
	h) well accords movieds to measure "di ani al movieds	
	b) nel secondo periodo, le parole: "di cui al periodo	
	precedente", sono sostituite dalle seguenti: "di cui al primo	
	periodo del presente comma".	
312.	43. All'articolo 10, primo comma, numero 27-ter), del decreto del	
•		
Ì	Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive	
	Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola: «devianza,» sono inserite le	
	Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive	
	Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola: «devianza,» sono inserite le	
	Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola: «devianza,» sono inserite le seguenti: «di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti	
313.	Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola: «devianza,» sono inserite le seguenti: «di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo	
313.	Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola: «devianza,» sono inserite le seguenti: «di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo,».	
313.	Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola: «devianza,» sono inserite le seguenti: «di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo,». 44. Nell'articolo 10, comma 1, lettera <i>e-bis</i>), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del	
313.	Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola: «devianza,» sono inserite le seguenti: «di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo,». 44. Nell'articolo 10, comma 1, lettera <i>e-bis</i>), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e	
313.	Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola: «devianza,» sono inserite le seguenti: «di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo,». 44. Nell'articolo 10, comma 1, lettera <i>e-bis</i>), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «previste dal decreto	
313.	Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola: «devianza,» sono inserite le seguenti: «di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo,». 44. Nell'articolo 10, comma 1, lettera <i>e-bis</i>), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124» sono aggiunte le seguenti: «,	
313.	Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola: «devianza,» sono inserite le seguenti: «di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo,». 44. Nell'articolo 10, comma 1, lettera <i>e-bis</i>), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124» sono aggiunte le seguenti: «, nonché quelli versati alle forme pensionistiche complementari	
313.	Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola: «devianza,» sono inserite le seguenti: «di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo,». 44. Nell'articolo 10, comma 1, lettera <i>e-bis</i>), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124» sono aggiunte le seguenti: «, nonché quelli versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati	
313.	Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola: «devianza,» sono inserite le seguenti: «di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo,». 44. Nell'articolo 10, comma 1, lettera <i>e-bis</i>), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124» sono aggiunte le seguenti: «, nonché quelli versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono	
313.	Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola: «devianza,» sono inserite le seguenti: «di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo,». 44. Nell'articolo 10, comma 1, lettera <i>e-bis</i>), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124» sono aggiunte le seguenti: «, nonché quelli versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4	
313.	Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola: «devianza,» sono inserite le seguenti: «di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo,». 44. Nell'articolo 10, comma 1, lettera <i>e-bis</i>), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124» sono aggiunte le seguenti: «, nonché quelli versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 220 del 19	
313.	Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola: «devianza,» sono inserite le seguenti: «di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo,». 44. Nell'articolo 10, comma 1, lettera <i>e-bis</i>), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124» sono aggiunte le seguenti: «, nonché quelli versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione	
313.	Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola: «devianza,» sono inserite le seguenti: «di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo,». 44. Nell'articolo 10, comma 1, lettera <i>e-bis</i>), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124» sono aggiunte le seguenti: «, nonché quelli versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera <i>c</i>), del decreto legislativo 1°	
	Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola: «devianza,» sono inserite le seguenti: «di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo,». 44. Nell'articolo 10, comma 1, lettera <i>e-bis</i>), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124» sono aggiunte le seguenti: «, nonché quelli versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione	

2005, n. 252, è sostituito dal seguente:

«2. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

«e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239».

315. 46. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo del comma 1, le parole: «situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 10-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,»;

b) al comma 9, le parole: «situati negli Stati membri della Comunità economica europea e conformi alle direttive comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239».

47. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: «Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è

317.	rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, o collegati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti». 48. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, le parole: «in mercati regolamentati italiani» sono sostituite dalle seguenti: «in mercati regolamentati italiani» sono sostituite dalle seguenti: «in mercati regolamentati italiani» sono sostituite dalle seguenti: «in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1006 metablicate alla decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1006 metablicate alla decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1006 metablicate alla decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1006 metablicate alla decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1006 metablicate alla decreto de	
	settembre 1996, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 220 del 19	
210	settembre 1996, e successive modificazioni».	
318.	49. All'articolo 54, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese» sono inserite le seguenti: «, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni».	
319.	50. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera i-quater) sono aggiunte le	
	seguenti:	
	«i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive;	
	i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di	<u> </u>

	locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro; i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non suteguifficienza nel compimento degli atti della vite quatidiana go	
	autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro»;	
	b) al comma 2, primo periodo, le parole: «e) e f)» sono sostituite dalle seguenti: «e), f), i-quinquies) e i-sexies)»; nel secondo periodo del medesimo comma le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le spese di cui alla lettera i-septies)	
	del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi	
	stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 12 ancorchè non si trovino nelle condizioni previste	
220	dal comma 2 del medesimo articolo».	
320.	51. All'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale misura si applica anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione».	
321.	52. A decorrere dai pagamenti successivi al 1º gennaio 2007, la tabella di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 303 del 31 dicembre 1997, è sostituita dalla Tabella 2 annessa alla presente legge. Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge vengono ricalcolati sugli importi della citata Tabella 2. I trasferimenti erariali in favore delle regioni o delle province autonome di cui al periodo precedente sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante ad esse dal presente comma.	
322.	53. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,	
	sono effettuate le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate	
	nette derivanti dall'attuazione delle norme del comma 321 e sono definiti i criteri e le modalità per la corrispondente riduzione dei	
	trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome di	
	Trento e di Bolzano.	
323.	53-bis. Le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio	Tasse auto
	2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché quelle dell'articolo 1 del decreto-legge 13	interpretativa (em.to 18.7)
	gennaio 2003, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge	1 20.77
	14 marzo 2003, n. 39, si interpretano nel senso che le esenzioni	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

	ivi previste si applicano esclusivamente agli atti di acquisto di	
	autoveicoli le cui richieste di iscrizione al pubblico registro	
	automobilistico siano state presentate entro i sessanta giorni	
	successivi alla data di acquisto, ai sensi degli articoli 93 e 94	
204	del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.	E 5.0.1
324.	88	Em. 5.0.1
	ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge	
	24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:	
	mounicazioni.	
	a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le	
	disposizioni della lettera a) del comma 71 hanno effetto a	
	partire dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in	
	vigore del presente decreto. Le altre disposizioni del medesimo	
	comma 71, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,	
	n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del	
	contribuente, hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in	
	corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;	
	b) nel terzo periodo, dopo le parole: «legge 23 agosto	
	1988, n. 400,», sono inserite le seguenti: «sentite le	
	Commissioni parlamentari competenti»;	
	c) nel quarto periodo, dopo le parole: «La modifica è	
	effettuata,» sono inserite le seguenti: «prioritariamente con	
	riferimento alle disposizioni in materia di reddito di lavoro	
	dipendente di cui alla lettera a) del comma 71,».	
325.		Em.to 5.0.1
	della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la dopo lettera f-	
	quater) è aggiunta la seguente:	
	«f-quinquies) le prestazioni di intermediazione, relative	
	ad operazioni diverse da quelle di cui alla lettera d) del	
	presente comma e da quelle di cui all'articolo 40, commi 5 e 6,	
	del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si	
	considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le	
	operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano ivi	
	effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto passivo	
	in un altro Stato membro dell'Unione europea; le suddette	
	prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio	
	dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo	
	d'imposta.»;	
326.	, , ,	Em.to 5.0.1
	1994, n. 724, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le	
	percentuali di cui alle lettere a) e c) sono ridotte	
	rispettivamente all'1 per cento e al 10 per cento per i beni	
227	situati in comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti».	
327.	54. Il comma 37 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio	
	2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente: «37. L'efficacia delle	
L	2000, n. 270, e sosmano dai seguente. «37. L'emeacia dene	

	disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre dalla data	
	progressivamente individuata, per singole categorie di	
	contribuenti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle	
	entrate da adottare entro il 1° giugno 2008».	
328.	All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,	
328.		
	convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,	
	dopo il comma 37 sono inseriti i seguenti:	
	«37-bis. Gli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge	
	26 gennaio 1983, n. 18, immessi sul mercato a decorrere dal 1°	
	gennaio 2008 devono essere idonei alla trasmissione telematica	
	prevista dai commi 33 e seguenti. Per detti apparecchi è consentita	
	la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in	
	cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito	
	dall'articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui	
	-	
	redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22	
	dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Gli apparecchi	
	misuratori di cui al presente comma non sono soggetti alla	
	verificazione periodica di cui al provvedimento del Direttore	
	dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, pubblicato nella	
	Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003. I soggetti che	
	effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino non	
	avente valenza fiscale, secondo le modalità stabilite con il	
	regolamento di cui al comma 37-ter.	
	37-ter Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,	
	comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23	
	agosto 1988, n. 400 entro 180 giorni dalla entrata in vigore	
	della presente legge sono emanate disposizioni atte a	
	disciplinare le modalità di rilascio delle certificazioni dei	
	corrispettivi, non aventi valore fiscale, in correlazione alla	
	•	
220	trasmissione, in via telematica, dei corrispettivi medesimi.».	
329.	55. L'aliquota di accisa sul metano usato per autotrazione di cui	
	all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative	
	concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative	
	sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26	
	ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro	
	0,00291 per metro cubo di prodotto.	
330.	56. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica	
	26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono	
	apportate le seguenti modificazioni:	
	a) al numero 8) dopo le parole: «escluse le locazioni di» sono	
	inserite le seguenti: «fabbricati abitativi effettuate in attuazione di	
	piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno	
	costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui	
	all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5	
	agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione	
	della costruzione o dell'intervento e a condizione che il contratto	
	abbia durata non inferiore a quattro anni, e le locazioni di»;	
1		
	b) al numero 8-bis), le parole da: «, entro quattro anni» fino	

	alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «dalle imprese	
	costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito,	
	anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo	
	31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978,	
	n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della	,
	costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel caso in	
	cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo	
	non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia	
	residenziale convenzionata».	
331.		
	del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e	
	successive modificazioni, si interpreta nel senso che sono	
	ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21)	
	e 27-ter) dell'articolo 10 del predetto decreto rese in favore dei	
	soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e	
	loro consorzi sia direttamente sia in esecuzione di contratti di	
	appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le	
	cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di	
	optare per la previsione di cui all'articolo 10, comma 8, del	
	decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Nella tabella A, parte	
	III, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26	
	ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in	
	fine, il seguente numero:	
	«127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione	
	effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa	
	convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno	
	realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo	
222	comma, lettere <i>c</i>), <i>d</i>) ed <i>e</i>), della legge 5 agosto 1978, n. 457».	,
332.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	n. 133, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:	
	«c-bis) a società che svolgono operazioni relative alla	
	riscossione dei tributi da altra società controllata, controllante o	
	controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359,	
	commi primo e secondo, del codice civile».	
333.	59. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio	
	1997, n. 241, dopo le parole: «ai centri» sono inserite le seguenti:	
	«e, a decorrere dall'anno 2006, agli iscritti nell'Albo dei dottori	
	commercialisti e degli esperti contabili di cui all'articolo 1,	
	comma 4, e all'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005,	
	n. 139, e nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11	
	gennaio 1979, n. 12,».	
334.	60. All'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di	
	cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,	
	n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti	
	modificazioni:	
	a) al comma 1-bis, alinea, le parole: «e le minusvalenze» e	
	«gli immobili e» sono soppresse e, dopo le parole: «o da	
	C	

collezione», sono inserite le seguenti: «di cui al comma 5»;

b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«*I*-bis.1. Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1-bis sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere *a*) e *b*) del medesimo comma 1-bis»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,4. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l'articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo. I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel d'imposta in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodo d'imposta successivi»;

d) al comma 3, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: «Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, è deducibile una somma pari al 50 per

locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono». 61. Le disposizioni introdotte dal comma 334 in materia di	
finanziaria degli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione si applicano agli immobili acquistati nel periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 e ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un terzo.	
61-bis. All'articolo 3, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente: "d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali".	Borse di studio non residenti
61-bis. Sino al 31 dicembre 2006 le comunicazioni previste dall'articolo 8, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'articolo 37, comma 8, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge dall'articolo 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, si considerano validamente effettuate anche se il contribuente, invece di indicare il codice fiscale dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, abbia indicato il numero di partita IVA dei predetti soggetti.	Em.to 18.571 (N.T.)Rubinato
61-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".	Em.to 18.548 Peterlini
61-bis. All'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 34 è sostituito dal seguente: "34. In sede di prima applicazione del comma 33, l'aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 33, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede ad inserire in atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. In deroga alle vigenti disposizioni ed in	AGEA (em.to 18.9)
	relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono». 61. Le disposizioni introdotte dal comma 334 in materia di deduzione dell'ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione si applicano agli immobili acquistati nel periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 e ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un terzo. 61-bis. All'articolo 3, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente: "d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali". 61-bis. Sino al 31 dicembre 2006 le comunicazioni previste dall'articolo 8, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'articolo 37, comma 8, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge dall'articolo 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, si considerano validamente effettuate anche se il contribuente, invece di indicare il codice fiscale dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, abbia indicato il numero di partita IVA dei predetti soggetti. 61-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006". 61-bis. All'articolo 4 decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 20066, n. 26

2000, n. 342, l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento; i ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati; i nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali dal 1º gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.";

b) il comma 36 è sostituito dal seguente:

"36. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto. L'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell'elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1º gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con provvedimento del

340.	Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. ". 62. Per favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, di aree e quartieri degradati nelle	
	città del Mezzogiorno, identificati quali zone franche urbane, con particolare riguardo al centro storico di Napoli, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree.	
341.	63. Le aree di cui al comma 341 devono essere caratterizzate da fenomeni di particolare degrado ed esclusione sociale e le agevolazioni concedibili per effetto dei programmi e delle riduzioni di cui al comma 62 sono disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, pubblicati nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, per quanto riguarda in particolare quelli riferiti al sostegno delle piccole imprese di nuova costituzione.	
342.	64. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata sentite le regioni interessate, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche urbane sulla base di parametri socio-economici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali e sono individuate le eventuali riduzioni di cui al comma 341 concedibili, secondo le modalità previste dal medesimo decreto, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.	
343.	65. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate, provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi e presenta a tal fine al CIPE una relazione annuale sugli esiti delle predette attività.	
344.	66. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del	

	contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000	
	euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.	
345.	67. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,	
	relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o	
	unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture	
	opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive	
	di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota	
	pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente,	
	fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da	
	ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che	
	siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in	
	W/m ² K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.	
346.	68. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre	
	2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione	
	di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del	1
	fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di	
	ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una	
	detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento	
	degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore	
	massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote	
	annuali di pari importo.	
347.	69. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,	<u>. </u>
J - 77.	per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione	1
	invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e	1
	contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una	1
ļ	detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento	1
	degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore	I
	massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote	
249	annuali di pari importo. 70. La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 è	
340.		
	concessa con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27	
	dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative	
	norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del	
	Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive	
	modificazioni, sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori	
	condizioni:	
	a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti è asseverata	
	da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente	
	dell'asseverazione;	
	b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica	
	dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto	
	2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale,	
	ovvero, negli altri casi, un «attestato di qualificazione energetica»,	
	predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale	
	sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o	
	dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi	
	ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico	
	o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova	
	costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende	

	anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.	
349.	71. Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 344, 345, 346 e 347.	
350.	72. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è inserito il seguente:	Em.to 18.640 De Petris
	«1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0.2 kw per ciascuna unità abitativa.».	
351.	73. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione.	
352.	74. Per l'attuazione del comma 351 è costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le modalità per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo, nonché i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione.	
353.	75. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.	
354.	76. Ai soggetti esercenti attività d'impresa rientrante nel settore del commercio che effettuano interventi di efficienza energetica	

	per l'illuminazione nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, spetta una ulteriore deduzione dal reddito d'impresa pari al 36 per cento dei costi sostenuti nei seguenti casi:	
	a) sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60 per cento;	
	b) sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti di classe A purché alloggiate in apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al 60 per cento;	
	c) sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi illuminanti dotati di lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale all'80 per cento, dotati di lampade a vapori di sodio ad alta o bassa pressione o di lampade a ioduri metallici;	
	d) azione o integrazione, in ambienti interni o esterni, di regolatori del flusso luminoso.	
355.	77. Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito per il secondo e il terzo periodo d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del comma 354.	
356.	78. All'onere di cui ai commi 354 e 355, pari a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 362.	
357.	79. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco apparecchi televisivi in vista della migrazione della televisione analogica alla televisione digitale, agli utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere in regola, per l'anno 2007, con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, spetta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato. In deroga	
	all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si assume, quale imposta del periodo d'imposta precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del primo periodo del presente comma.	
358.	80. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata	

	efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonché per	
	la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza	
	di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, spetta una detrazione	
	dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi	
	rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della	
	detrazione di 1.500 euro per motore, in un'unica rata.	
359.	81. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,	
	per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su	
	impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una	
	detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento	
	degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore	
	massimo della detrazione di 1.500 euro per intervento, in un'unica	
	rata.	
360.	82. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro dello	
	sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e	
	delle finanze, sono definite le caratteristiche cui devono	
	rispondere i motori ad elevata efficienza e i variatori di velocità	
	(inverter) di cui ai commi 358 e 359, i tetti di spesa massima in	
	funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocità	
	(inverter) di cui ai medesimi commi, nonché le modalità per	
	l'applicazione di quanto disposto ai commi 357, 358 e 359 e per la	
	verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle	
	apparecchiature sostituite.	
361.	83. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro delle	
301.	comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle	
	finanze, sono definite le caratteristiche a cui devono rispondere gli	
	apparecchi televisivi di cui al comma 357 al fine di garantire il	
	rispetto del principio di neutralità tecnologica e la compatibilità	
	con le piattaforme trasmissive esistenti, nonché le modalità per	
	l'applicazione di quanto disposto al medesimo comma 357.	
362.	84. Il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza	
302.	dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e	
	combustibili di origine petrolifera, in relazione ad aumenti del	
	prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di	
	riferimento previsto nel Documento di programmazione	
	economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, è destinato, nel	
	limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito Fondo da utilizzare a copertura di interventi di efficienza	
	energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per	
262	finalità sociali.	
363.	85. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo	
	economico è istituito il Fondo di cui al comma 362 che, per il	
	triennio 2007-2009, ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro	
264	annui.	
364.	86. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di	
	concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare	
	entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,	
	sono stabiliti le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo	
	della dotazione del Fondo di cui al comma 362, da destinare al	
	finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte dei	
	comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi	

	aixili a favora di alianti aggramicamente disseiati anticci e	
	civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e	
	disabili e, per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio	
	2008-2009, agli interventi di efficienza energetica di cui ai commi	
	da 353 a 361.	
365.	87. Per dare efficace attuazione a quanto previsto al comma	
	364, sono stipulati accordi tra il Governo, le regioni e gli enti	
	locali che garantiscano la individuazione o la creazione, ove non	
	siano già esistenti, di strutture amministrative, almeno presso	
	ciascun comune capoluogo di provincia, per la gestione degli	
	interventi di cui al comma 364, i cui costi possono in parte essere	
	coperti dalle risorse del Fondo di cui al comma 362.	
266		T 4- 10 (05 A 11
300.	83-bis. Al comma 6 dell'articolo 7 della legge n. 140 del 1999,	
	sono apportate le seguenti modifiche: sostituire le parole:	Boccio
	"incluse nell'obiettivo n. 1 di cui al regolamento (CEE) n.	
	2052/88, del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive	
	modificazioni" con le seguenti: "del Mezzogiorno".	
367.	88. Nel decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, recante le	Em. 18.10 biodiesel
	disposizioni di attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa	
	alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri	
	carburanti rinnovabili nei trasporti, l'articolo 3 è sostituito dal	
	seguente:	
	"Art. 3 - Obiettivi indicativi nazionali.	
	1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati	
	sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di	
	biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come	
	percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei	
	trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:	
	a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;	
	b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;	
	c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento.	
	, <u>-</u>	
	2. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma	
	1, concorrono, nell'ambito dei rispettivi programmi di	
	agevolazione di cui ai commi 1 e 5, dell'articolo 22-bis del testo	
	unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla	
	produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e	
	amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre	
	1995, n. 504, le immissioni in consumo di biodiesel e dei	
7.50	prodotti di cui al predetto comma 5."»	
368.		
	modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante	
	disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico,	
	l'articolo 2-quater è sostituito dal seguente:	
	«Art. 2-quater. – (Interventi nel settore agroenergetico). – 1. A	
	decorrere dal 1° gennaio 2007 i soggetti che immettono in	
	consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno	
	l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale una	
	quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili	
	indicati al comma 4, con le modalità di cui al comma 3. I	

medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.

- 2. Per l'anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 è fissata nella misura dell'1,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico; a partire dall'anno 2008, tale quota minima è fissata nella misura del 2,0 per cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente disposizione successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 3. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell'accisa o quale aumento allo stanziamento previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.
- 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dettati criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati.
- 4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l'ETBE e il bioidrogeno.
- 5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:
- a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;
 - b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto

	ed il riscaldamento pubblici.	
	6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.	
	7. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale.	
	8. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione».	
369.	, , ,	Em.to 18.10 biodiesel
	comma 423 è sostituito dal seguente:	biodiesei
	«423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario».	
370.	91. All'onere derivante dall'attuazione del comma 369, pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede	
	mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.	
371.	92. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni	Em.to 18.10 Biodiesel
	penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:	Diodiesei
	a) all'articolo 21:	
	1. il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Le disposizioni del	
	comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90	
	99) usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei	
	combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli	

minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato ad essere usato come combustibile per riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 61.";

- 2. i commi 6.1, 6.2, 6-bis e 6-ter sono abrogati.
- b) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente "Art. 22-bis disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa -
- 1. Nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al biodiesel, destinato ad essere impiegato in autotrazione in miscela con il gasolio, è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato I. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale, dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di garanzia che i soggetti che partecipano al programma pluriennale devono fornire per il versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati e non immessi in consumo. Per ogni anno di validità del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate dal nuovo programma pluriennale purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle more dell'entrata in vigore del predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

- 2. Nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 e dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 1, per l'anno 2007, una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate è assegnata, con i criteri di cui al predetto regolamento n. 256 del 2003, dall'Agenzia delle dogane agli operatori che devono garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di mancata autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 i soggetti assegnatari del predetto quantitativo di 180.000 tonnellate sono tenuti al versamento dell'accisa gravante sul biodiesel rispettivamente immesso in consumo. La parte restante del contingente è assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e delle relative quantità di biodiesel ottenibili dalle oggetto sottoscritti, materie prime dei contratti proporzionalmente a tali quantità. L'eventuale mancata realizzazione delle produzioni previste dai contratti quadro e intese di filiera, nonché dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all'operatore nell'ambito del programma pluriennale per i due anni successivi.
- 3. Entro il 1° marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 1, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 1, è rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 1.
- 4. A seguito della eventuale rideterminazione della misura dell'agevolazione di cui al comma 3, il contingente di cui al comma 1 è conseguentemente aumentato, senza costi aggiuntivi per l'erario, a partire dall'anno successivo a quello della rideterminazione. Qualora la misura dell'aumento del contingente risultante dalle disposizioni di cui al presente comma richieda la preventiva autorizzazione ai sensi

dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata all'autorizzazione stessa.

5. Per l'anno 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni relative al programma triennale di cui all'articolo 21, commi 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006; nell'ambito del predetto programma, a partire dal 1º gennaio 2007, accisa ridotta l'aliquota di relativa all'etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola è rideterminata, in euro 298,92 per 1.000 litri.".

372.

92-bis. Con effetto dal 1º gennaio 2008 nel testo unico em.to 18.10 Biodiesel delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 22-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
- "5. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell'ambito di un programma triennale a decorrere dal 1º gennaio 2008, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli minerali:
- a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000 litri;
- b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;
 - c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:
- 1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;
- 2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri.";

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti inquinanti,

	valutata sull'intero ciclo di vita. Con cadenza semestrale dall'inizio del programma triennale di cui al comma 5, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello Sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro 60 giorni dalla fine del semestre, è eventualmente rideterminata la misura	
	dell'agevolazione di cui al medesimo comma 5.	
	7. In caso di aumento dell'aliquota di accisa sulle benzine di cui all'allegato I, l'aliquota di accisa relativa all'ETBE, di	
	cui al comma 5, lettera b), è conseguentemente aumentata nella misura del 53 per cento della aliquota di accisa sulle benzine,	
	coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, lettera f),	
	della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo dell'8	
	maggio 2003 relativa alla promozione dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.".	
373.	***************************************	Em.to 18.10 biodiesel
	subordinate, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato	
	istitutivo della Comunità europea, alla preventiva	
374.	autorizzazione da parte della Commissione europea.94. Per l'anno 2007 la quota di contingente di biodiesel di cui	
374.	all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto	
	legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, assegnato secondo le modalità	
	di cui all'articolo 22-bis comma 2, primo periodo, è incrementata	
	in misura corrispondente alla somma di euro 16.726.523 e, nei	
	limiti di tali risorse, può essere destinata anche come combustibile per riscaldamento. Al relativo onere si provvede mediante	
	corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato	
	della somma di euro 16.726.523 a valere sulle disponibilità del	
	Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui	
	all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico,	
	relativamente alle disponibilità recate ai sensi dell'articolo 4,	
	comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive 28	
	ottobre 2005. Il Ministero dell'economia e delle finanze è	
275	autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.	
375.	95. Per l'anno 2007 gli importi corrispondenti al quantitativo di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 2 del testo unico di cui	
	al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da assegnare	
	al decreto registativo 20 ottobre 1999, il 304, da assegnare	
	secondo le modalità dettate dall'articolo 1, comma 421, lettera a),	
	secondo le modalità dettate dall'articolo 1, comma 421, lettera <i>a</i>), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che risultassero non	
	secondo le modalità dettate dall'articolo 1, comma 421, lettera <i>a</i>), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che risultassero non assegnati al termine dell'anno, sono trasferiti al fondo per la	
	secondo le modalità dettate dall'articolo 1, comma 421, lettera <i>a</i>), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che risultassero non	

376.	96. Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del contingente di biodicesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 per gli anni 2007-2010. Il restante 50 per cento è assegnato al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando l'importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico. 97. In caso di mancato impiego del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, per le finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all'articolo 22-bis, comma 5, del testo unico di cui al medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995. 98. All'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «, da utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» sono soppresse.	
379.	99. Senza comportare restrizioni alla concorrenza, ai fini di quanto disposto dai commi da 367 a 378, per «intesa di filiera» e «contratto quadro» si intende quanto stabilito dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.	Em.to 18.10
380.	93-bis. E' esentato dall'accisa, entro un importo massimo di 1 milione di euro per ogni anno a decorrere dall'anno 2007, l'impiego a fini energetici nel settore agricolo, per autoconsumo nell'ambito dell'impresa singola o associata, dell'olio vegetale puro, come definito dall'allegato 1, lettera 1), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma.	Em.to 18.710 De Petris
381.	93-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 380, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter,	Em.to 18.710 De Petris

	del decreto-legge 10 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.	
292		Em to 10 712
382.	99-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della	Em.to 18.713
	presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa	Marcora
	con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,	
	provvede, con proprio decreto, alla revisione della disciplina	Certificati verdi
	dei certificati verdi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, finalizzata ai	
	seguenti obiettivi:	
	a) incentivare l'impiego a fini energetici delle materie prime	
	provenienti dai contratti di coltivazione di cui all'articolo 90	
	del regolamento CE n. 1782/2003, del Consiglio, del 29	
	settembre 2003;	
	•	
	b) incentivare l'impiego a fini energetici di prodotti e materiali	
	residui provenienti dall'agricoltura, dalla zootecnia, dalle	
	attività forestali e di trasformazione alimentare, nell'ambito di	
	progetti rivolti a favorire la formazione di distretti locali agro-	
	energetici;	
	c) incentivare l'impiego a fini energetici di materie prime	
	,	
	provenienti da pratiche di coltivazione a basso consumo	
	energetico e in grado di conservare o integrare il contenuto di	
	carbonio nel suolo.	
383.	99-ter. Ai certificati verdi riconosciuti ai produttori di energia	
	ai sensi del comma 382, non si applicano le disposizioni di cui	
	all'articolo 1, comma 87, della legge 23 agosto 2004, n. 239.	
384.	100. Il numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto	4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
304.	, and the second se	
	del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è	
	sostituito dal seguente:	
	«122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e	
	materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso	
	domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o	
	nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel	
	.	
	decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del	
	regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26	
	agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le	
	forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di	
	cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre	
	fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria».	
385.	101. Il secondo periodo del comma 369 dell'articolo 1 della	
565.		
225	legge 30 dicembre 2004, n. 311, è soppresso.	
386.	, ee	
	dicembre 2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:	
	«370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie	
	sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa	
	in materia di protezione dei dati personali; per l'acquisizione	
	originaria di documenti, dati ed informazioni catastali, i	
	riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere un	
	importo fisso annuale determinato con decreto del Ministro	
	dell'economia e delle finanze; per l'acquisizione originaria di	
	, F	L.,,.

	documenti, dati ed informazioni ipotecarie, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per cento. L'importo fisso annuale e la percentuale di aumento possono comunque essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall'Agenzia del territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti e dell'andamento delle relative riscossioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che possono essere forniti dall'Agenzia del territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto. 371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi nella misura prevista per	
	l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio.	
	372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma 371, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi dovuti ai sensi del comma 370 e, nell'ipotesi di dati la cui acquisizione non è soggetta al pagamento di tributi, una sanzione amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».	
387.	103. Sono prorogate per l'anno 2007, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:	
	<i>a)</i> agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;	
	b) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1º gennaio 2007.	
388.	104. Le agevolazioni di cui al comma 387 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.	
389.	105. Al fine di incentivare l'abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato all'erogazione di contributi ai gestori di attività commerciali per le spese documentate e documentabili	

	sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico. Entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e della solidarietà sociale, definisce modalità, limiti e criteri per l'attribuzione dei contributi di cui al presente comma.	
390.	106. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i sette periodi d'imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per gli otto periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2007 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».	
391.	107. Per l'anno 2007 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.	
392.		
393.		
394.	110. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2007 si applicano:	
	a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;	
	b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;	
	c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;	
	d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia	

	geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;	
	e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;	
	f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;	
	g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;	
	h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.	
395.	111. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 394, lettera a), è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.	
396.	112. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 103, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2006 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.	
397.	113. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006.	
398.	n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007».	
399.	115. Per l'anno 2007, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera <i>a</i>), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.	
400.	116. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche relativamente al periodo d'imposta 2006.	

401.	117. Il comma 9 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte	
	sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22	
	dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal	
	seguente:	
	«9. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche	
	finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione	
	relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione	
	elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1	
	dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella	
	misura dell'80 per cento. La percentuale di cui al precedente	
	periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti	
	di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte	
	di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per	
	ciascun veicolo».	
402.	118. Il comma 3-bis dell'articolo 54 del testo unico delle imposte	
	sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22	
	dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:	
	«3-bis. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche	
	finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione	
	relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione	
	elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1	
	dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui	
	al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento».	
403.		
105.	decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31	
	dicembre 2006; per il medesimo periodo d'imposta, nella	
	determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul	
	reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive, si assume	
	quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe	
	determinata tenendo conto delle disposizioni dei predetti commi	
	401 e 402.	

404.

120. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;

b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, Ministro dell'interno, Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;

- *d)* alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo:
- *e)* alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;

g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto Art. 32.(Revisione degli assetti organizzativi. Disposizioni riguardanti i Ministeri).

Riduzione del numero degli uffici di livello dirigenziale

Nuove assunzioni dirigenti

Riduzione strutture periferiche

Riduzione organici di tutte le amministrazioni; contenimento del personale con funzioni di supporto

Em. 18.50 Governo

Riorganizzazione MAE

	geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare	
	all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete	
	diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo	
	che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento	
	di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo	
	2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio	
	unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.	
405.	121. I regolamenti di cui al comma 120 prevedono la completa	Termine di 18 mesi per
80637-011-000000	attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi	completa attuazione della
	dalla data della loro emanazione.	riorganizzazione
406.	122. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma	Abrogazione previgenti
00000000430000	120 sono abrogate le previgenti disposizioni regolatrici delle	disposizioni
	materie ivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si	
	provvede alla loro puntuale ricognizione.	
407.	123. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in	Adempimenti delle
107.	vigore della presente legge, trasmettono al Dipartimento della	amministrazioni
	funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e	
	al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di	
	regolamento di cui al comma 120, il cui esame deve	
	concludersi entro un mese dalla loro ricezione, corredati:	
	a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini	
j	di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al	Relazione tecnica
	decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,	
	n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che specifichi,	
	per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa	
	previste nel triennio;	
	b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui	
	all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del	
	Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai	
	competenti uffici centrali del bilancio, con indicazione	
	puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in	
	essere e dei relativi tempi e termini.	
408.	124. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 120,	Piani ricollocazione del
	lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni	personale di supporto; consultazione sindacati
	di cui alla normativa vigente, le amministrazioni statali	consumatione sinducati
	attivano con immediatezza, previa consultazione delle	
	organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in	
	servizio, idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate	
	in funzioni di supporto siano effettivamente ridotte nella	
	misura indicata al comma 120, lettera f). I predetti piani, da	
	predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto	
	del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del	
	Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica	
	amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e	
	delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non	
	possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di	
	cui al presente comma si applica anche alle Forze armate, ai	
	Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.	
409.	125. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per	Verifica semestrale;
07.00.00.00.00.00	le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione	informativa al Parlamento
	verificano semestralmente lo stato di attuazione delle	

	disposizioni di cui ai commi da 120 a 132 e trasmettono alle	
	Camere una relazione sui risultati di tale verifica.	
410.	126. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei	Divieto assunzioni per
	tempi previsti alla predisposizione degli schemi di	amministrazioni
	regolamento di cui al comma 120 è fatto divieto, per gli anni	inadempienti
	2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a	
	qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.	
411.	127. I competenti organi di controllo delle amministrazioni,	Monitoraggio semestrale
	nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, effettuano	riorganizzazione
	semestralmente il monitoraggio sull'osservanza delle	
	disposizioni di cui ai commi da 120 a 132 e ne trasmettono i	
	risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti.	
	Successivamente al primo biennio, verificano il rispetto del	
	parametro di cui al comma 120, lettera f), relativamente al	
	personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di	
	supporto.	
412.	128. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il	Emanazione linee guida per
	Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica	attuazione della
	amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e	riorganizzazione
	il Ministro dell'interno, emana linee guida per l'attuazione	Em. 18.50 Governo
	delle disposizioni di cui ai commi da 120 a 132.	2/// 10/00 00/0///
413.	129. Le direttive generali per l'attività amministrativa e per la	Direttive dei ministri di
***************************************	gestione, emanate annualmente dai Ministri, contengono piani	settore
	e programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di	
	riallocazione delle risorse necessari per il rispetto del	
	parametro di cui al comma 120, lettera f), e di quanto disposto	
	dal comma 132.	
414.	130. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel	Conseguenze sui dirigenti
	piano operativo di cui al comma 123, lettera b), e nei piani e	per mancato raggiungimento
	programmi di cui al comma 129 sono valutati ai fini della	degli obiettivi
	corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e	
	della responsabilità dirigenziale.	
415.	131. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 120	"Unità per la
	a 130 è coordinata anche al fine del conseguimento dei risultati	riorganizzazione" Emendamento
	finanziari di cui al comma 132 dall'«Unità per la	Emendamento
	riorganizzazione» composta dai Ministri per le riforme e le	
	innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e	
	delle finanze e dell'interno, che opera anche come centro di	
	monitoraggio delle attività conseguenti alla predetta	
	attuazione. Nell'esercizio delle relative funzioni l'Unità per la	
	riorganizzazione si avvale, nell'ambito delle attività	
	istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello	
	Stato, delle strutture già esistenti presso le competenti	
	amministrazioni.	
416.	132. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da	Risparmi spesa
	120 a 131 e da 134 a 138 devono conseguire risparmi di spesa	
	non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14 milioni di	
	euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per l'anno 2009.	
417.	132-bis Al fine di concorrere alla stabilizzazione dei	Em. 18.863 riformulate
	rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, oltre	relatore
	alle specifiche misure di stabilizzazione previste dal	i .

	presente articolo, è istituito un "Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici" finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato.	Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici
418.	132-ter Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e l'innovazione nelle pubbliche amministrazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo confronto con le organizzazioni sindacali, da adottare entro il 30 aprile 2007, sono fissati i criteri e le procedure per l'assegnazione delle risorse disponibili alle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. Nella definizione dei criteri sono, altresì, fissati i requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e le relative modalità di selezione.	Em. 18.863 riformulato relatore criteri e le procedure per l'assegnazione delle risorse
419.	132 - quater. E' fatto divieto alle Amministrazioni destinatarie delle risorse di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque anni successivi all'attribuzione delle stesse. L'inosservanza di tale divieto comporta responsabilità patrimoniale dell'autore della violazione.	Em. 18.863 riformulato relatore Sanzioni per amministrazioni che violano il divieto di ricorso a forme di lavoro precario
420.	132 – quinquies. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 417 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Il medesimo fondo può essere, altresì, alimentato da: a) una somma pari al risparmio di interessi derivanti dalla riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432 e successive modificazioni, di una quota fino al venti per cento delle somme giacenti sui conti di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a seguito della definizione del regolamento prevista dal medesimo comma; b) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432 e successive modificazioni, di una quota fino al 5 per cento dei versamenti a titolo di dividendi derivanti da società pubbliche, eccedenti rispetto alle previsioni ed alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, definiti nel documento di programmazione economico finanziaria.	Em. 18.863 riformulato relatore
421.	133. Al comma 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «non si applicano» sono	Esclusione dei Commissari straordinari del Governo

	inserite le seguenti: «ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e».	
422.	133-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con detti decreti si provvede altresi` all'attuazione di disposizioni legislative recanti limiti per specifiche categorie di spesa in modo da assicurare, nel sistema dell'autonomia contabile e di bilancio della Presidenza e dandone adeguata evidenza, l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto dei risultati previsti dalle disposizioni legislative medesime.".	Em. 18.51 Governo
423.	delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'efficacia dell'articolo 1, comma 2 lettera b) del decreto del Presidente della	Em. 18.868 Relatore
424.	Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, e' sospesa 133-bis. All'articolo 1, comma 22-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, della legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche: a) al secondo periodo, dopo le parole: "segreteria tecnica" sono aggiunte le seguenti: "che costituisce struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303"; b) dopo il quarto periodo, è inserito il seguente periodo: "Non si applicano l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando il vincolo di spesa di cui al presente comma". c) in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Allo scopo di assicurare la funzionalità del CIPE l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, non si applica, altresì, all'Unità tecnica finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica della cabina di regia di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria tecnico-operativa istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, costituisce organo di direzione ricadente tra quelli di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni con la legge 4 agosto 2006, n. 248".	Em. 18.52(testo 2) Governo
425.	134. In coerenza con la revisione dell'ordinamento degli enti locali prevista dal titolo V della parte seconda della Costituzione e con il conferimento di nuove funzioni agli stessi	Art. 33. (Ambiti territoriali uffici periferici del Ministero Interno)

426.	ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministero dell'interno, sono individuati gli ambiti territoriali determinati per l'esercizio delle funzioni di competenza degli uffici periferici dell'Amministrazione dell'interno, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tenendo conto dei seguenti criteri e indirizzi: a) semplificazione delle procedure amministrative e riduzione dei tempi dei procedimenti e di contenimento dei relativi costi; b) realizzazione di economie di scala, evitando duplicazioni funzionali; c) ottimale impiego delle risorse; d) determinazione della dimensione territoriale, correlata alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alle realtà etnico-linguistiche; e) ponderazione dei precedenti criteri, con riguardo alle specificità dell'ambito territoriale di riferimento e alla esigenza di garantire principalmente la prossimità dei servizi resi al cittadino. 135. Ai fini di quanto previsto dai commi da 120 a 132 l'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze è ridefinita su base regionale e, ove se pe ravvisi	Principi e criteri direttivi Art. 34. (Riorganizzazione del Ministero dell'economia e
	finanze è ridefinita su base regionale e, ove se ne ravvisi	delle finanze).
	l'opportunità, interregionale e interprovinciale, in relazione	
	alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza.	Sopprime il riferimento al numero massimo di sedi
427.	136. Con le modalità, i tempi e i criteri previsti dai commi da 120 a 132 si provvede: a) al riordino dell'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze e alla soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari; b) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti centrali.	Principi e criteri direttivi per riorganizzazione MEF
428.	137. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 120 gli uffici di cui al comma 136, lettera a), assumono le seguenti denominazioni: «Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze» e «Ragionerie territoriali dello Stato».	Nuova denominazione uffici periferici MEF
429.	138. Previa stipula di apposite convenzioni, gli uffici territoriali dell'economia e delle finanze possono delegare alle aziende sanitarie locali lo svolgimento, in tutto o in parte, delle residue funzioni attribuite alle commissioni mediche di verifica.	Delega funzioni a commissioni mediche di verifica
430.	139. Al fine di conseguire economie, garantendo comunque la piena funzionalità dell'Amministrazione della pubblica	Art. 35.(Riorganizzazione Amministrazione della pubblica sicurezza e

sicurezza, le Direzioni interregionali della Polizia di Stato sono soppresse a decorrere dal 1º dicembre 2007 e le relative funzioni sono ripartite tra le strutture centrali e periferiche della stessa Amministrazione, assicurando il decentramento di quelle attinenti al supporto tecnico-logistico.	all'ordinamento del personale della Polizia di Stato).
<u> </u>	Razionalizzazione strutture
l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede alla razionalizzazione del complesso delle strutture preposte alla formazione e all'aggiornamento del proprio personale, nonché dei presìdi esistenti nei settori specialistici della Polizia di	Razionalizzazione strutture di supporto dell'Amministrazione di pubblica sicurezza
141. I provvedimenti di organizzazione occorrenti, comprese le modificazioni ai regolamenti previsti dall'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, e dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in	Termine per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione
142. Con successivi provvedimenti si provvede alle revisione delle norme concernenti i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, garantendo ai funzionari che rivestono tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione ad esaurimento dell'articolo 42, comma 3, della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché il loro successivo impiego sino alla cessazione del servizio. Con gli stessi provvedimenti, si provvede altresì ad adeguare l'organico dei dirigenti generali di pubblica sicurezza, nonché la disciplina relativa all'inquadramento nella qualifica di prefetto degli stessi	Riforma organico dirigenti di pubblica sicurezza
143. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 139 a 142 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 3 milioni di euro per l'anno 2007, a 8,1 milioni di euro per	Rrisparmi di spesa per razionalizzazione pubblica sicurezza
143-bis. Al fine di conseguire il piu` razionale impiego delle risorse umane, logistiche, tecnologiche e dei mezzi delle forze di polizia nell'espletamento dei compiti di ordine e di sicurezza pubblica, e di conseguire gli obiettivi di sicurezza pubblica nell'ambito delle risorse disponibili, il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, predispone, entro il 30 giugno 2007, appositi piani pluriennali, di carattere interforze, di riarticolazione e ridislocazione dei presidi territoriali delle Forze di polizia, con l'obiettivo di realizzare una riduzione della spesa corrente per locazioni, manutenzioni e canoni di servizio, almeno pari al 5 per cento entro l'anno 2007 e di un ulteriore 5 per cento entro l'anno 2008, anche mediante le convenzioni di cui al successivo comma 146».	Em. 18.53 Governo
144. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino	Art. 36.(Edilizia universitaria da parte degli
	soppresse a decorrere dal 1º dicembre 2007 e le relative funzioni sono ripartite tra le strutture centrali e periferiche della stessa Amministrazione, assicurando il decentramento di quelle attinenti al supporto tecnico-logistico. 140. Al medesimo fine di cui al comma 139, l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede alla razionalizzazione del complesso delle strutture preposte alla formazione e all'aggiornamento del proprio personale, nonché dei presidi esistenti nei settori specialistici della Polizia di Stato. 141. I provvedimenti di organizzazione occorrenti, comprese le modificazioni ai regolamenti previsti dall'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, e dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 142. Con successivi provvedimenti si provvede alle revisione delle norme concernenti i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, garantendo ai funzionari che rivestono tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione ad esaurimento dell'articolo 42, comma 3, della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché il loro successivo impiego sino alla cessazione del servizio. Con gli stessi provvedimenti, si provvede altresì ad adeguare l'organico dei dirigenti generali di pubblica sicurezza, nonché la disciplina relativa all'inquadramento nella qualifica di prefetto degli stessi dirigenti, assicurando, comunque, l'invarianza della spesa. 143. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 139 a 142 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 3 milioni di euro per l'anno 2007, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2008 e a 13 milioni di euro per l'anno 2007. 143-bis. Al fine di conseguire il piu' razionale impiego delle risorse umane, logistiche, tecnologiche e dei mezzi delle forze di polizia nell'espletamento dei compiti di ordine e della sicurezza pubblica, predispone, entro il 30 giugno 2007, ap

	al 31 dicembre 2009.	enti previdenziali).
437.	145. Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse disponibili, i mezzi, gli immobili e gli altri beni sequestrati o confiscati ed affidati in uso alle Forze di polizia sulla base delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, possono essere utilizzati per tutti i compiti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria definiti dall'amministrazione assegnataria.	Art. 37.(Funzionalità dei servizi di polizia). Utilizzo beni sequestrati o confiscati
438.	«145-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2009. L'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) procede alla realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con priorita` per il "Centro polifunzionale della Polizia di Stato" di Napoli, rientrante tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2005, nonche' alla realizzazione degli investimenti di cui al primo periodo del presente comma.».	Em. 18.54 Governo
439.	146. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni egli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Per le contribuzioni del presente comma non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».	Art. 38. (Misure per la realizzazione di programmi di incremento dei servizi di polizia). Em. 18.55 (testo riformulato) Governo
440.	147. Il personale utilizzato dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici nazionali per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle relative alla gestione delle risorse umane, dei servizi manutentivi e logistici, degli affari generali, dei provveditorati e della contabilità, non può eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle amministrazioni stesse. Tale misura deve essere raggiunta mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto. Le disposizioni del presente comma non si applicano all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ed alle Agenzie fiscali.	Art. 39.(Riorganizzazione agenzie e enti pubblici nazionali). Limiti personale con funzioni di supporto Em. 18.66 (Testo 2) Governo
441.	148. Le agenzie e gli enti di cui al comma 147 adottano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per rispettare il parametro di cui al medesimo comma, riducendo contestualmente le dotazioni organiche.	Termine per provvedimenti riorganizzazione

440	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Commissions
442.	149. I provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione	Comunicazione a Presidenza e Mef
	delle risorse di cui al comma 148 sono trasmessi alla	1 restactiza e triej
	Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della	
	funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze	
140	- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.	<i>T</i>
443.	150. I processi riorganizzativi di cui ai commi da 147 a 149	Termine massimo per attuazione riorganizzazione
	devono essere portati a compimento entro il termine massimo	alluazione riorganizzazione
	di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge	Em. 18.66 (Testo 2) Governo
	salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 147.	
444.	151. I competenti organi di controllo delle amministrazioni	Monitoraggio dell'attuazione della
	effettuano il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di	riorganizzazione
	cui ai commi da 147 a 152 e ne trasmettono i risultati, entro il	3
	29 febbraio 2008, ai Ministri vigilanti e alla Corte dei conti.	
	Successivamente verificano ogni anno il rispetto del parametro	
	di cui al comma 147 relativamente al personale utilizzato per	
445	lo svolgimento delle funzioni di supporto.	Commissario straordinario
445.	152. In caso di mancata adozione entro il termine previsto dei	per amministrazioni
	provvedimenti di cui al comma 148, o di mancato rispetto, a	inadempienti
	partire dal 1º gennaio 2008, del parametro di cui al comma	
	147, gli organi di governo dell'ente o dell'agenzia sono	
	revocati o sciolti ed è nominato in loro vece, con decreto del	1
	Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri	
	vigilanti, un commissario straordinario, con il compito di	
	assicurare la prosecuzione dell'attività istituzionale e di procedere, entro il termine massimo di un anno, all'attuazione	
	di quanto previsto dai commi da 147 a 151.	
446.	153. Allo scopo di razionalizzare, omogeneizzare ed eliminare	Art. 40. Pagamento stipendi;
110.	duplicazioni e sovrapposizioni degli adempimenti e dei servizi	utilizzo procedure
	della pubblica amministrazione per il personale e per favorire	informatiche e servizi del
	il monitoraggio della spesa del personale, tutte le	Mef
	amministrazioni dello Stato, ad eccezione delle forze armate	Emendamento 18.943 (testo
	compresa l'Arma dei Carabinieri per il pagamento degli	2) Nieddu
	stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei	
	servizi del Ministero dell'economia e delle finanze –	
	Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e	
	dei servizi del tesoro.	
447.	154. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della	Ordini collettivi in forma
	presente legge, sono stipulate apposite convenzioni per	dematerializzata
	stabilire tempi e modalità di erogazione del pagamento degli	
	stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del	
	bilancio dello Stato mediante ordini collettivi di pagamento	
	emessi in forma dematerializzata, come previsto dal decreto	
	del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002,	F
	pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre	Emendamento 18.943 (testo 2) Nieddu
	2002. il Ministero	2,1110000
	della difesa assicura, per le Forze armate compresa l'Arma	
	dei carabinieri,l'invio dei dati mensili di pagamento	
	relativi alle competenze fisse e accessorie al Dipartimento	
	della ragioneria Generale dello Stato mediante protocolli di	
	colloquio tra sistemi informativi da definire ai sensi e per le	
	finalita` di cui al Titolo V del decreto legislativo 31 marzo	

	2001, n. 165	
448.	155. I dati aggregati della spesa per gli stipendi sono posti a disposizione del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini di quanto previsto dall'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.	Trasparenza per dati della spesa per stipendi
449.	156. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive	Art. 41.(Razionalizzazione acquisti beni e servizi).
	modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto	Obbligo convenzioni quadro per amministrazioni statali
	delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del	Facoltà per altre amministrazioni
	decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 163 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento.	
450.	157. Dal 1º luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.	Ricorso per le amministrazioni statali, centrali e periferiche al mercato elettronico
451.	158. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente, a sperimentare l'introduzione della carta di acquisto elettronica per i pagamenti di limitato importo relativi agli acquisti di beni e servizi. Successivamente, con regole tecniche da emanare ai sensi degli articoli 38 e 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è disciplinata l'introduzione dei predetti sistemi di pagamento per la pubblica amministrazione.	Carta acquisto elettronica per pagamenti importo limitato
452.	159. Le transazioni compiute dalle amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, avvengono, per le convenzioni che hanno attivo il negozio elettronico, attraverso la rete telematica, salvo che la stessa rete sia temporaneamente inutilizzabile per cause non imputabili all'amministrazione procedente e sussistano ragioni di imprevedibile necessità e urgenza certificata dal responsabile dell'ufficio.	Utilizzo rete telematica; deroghe

453.	160. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, possono essere previsti meccanismi di remunerazione sugli acquisti da	remunerazione sugli acquisti
	effettuare a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.	
454.	161. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il supporto della CONSIP Spa, realizza, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, un programma per l'adozione di sistemi informativi comuni alle amministrazioni dello Stato a supporto della definizione dei fabbisogni di beni e servizi e definisce un insieme di indicatori sui livelli di spesa sostenibili, per le categorie di spesa comune, che vengono utilizzati nel processo di formazione dei relativi capitoli di bilancio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.	sistemi informativi comuni
455.	162. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.	centrali di committenza per regioni, enti locali SSN
456.	163. Le centrali di cui al comma 162 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.	Convenzioni centrali di committenza
457.	164. Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilità interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalità e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	sistema a rete tra centrali regionali e consip s.p.a.
458.	165. È abrogato l'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 3. All'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,	Abrogazione previgente disciplina Fondazioni universitarie di
	n. 388, le parole: «Per le finalità di cui al presente articolo,	diritto privato

	nonché» e le parole: «, in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2,» sono soppresse.	
459.	165 bis Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285,e` ridotto di un terzo. Le disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma, relative alla cessazione dagli incarichi, si applicano anche agli organi di cui all'articolo 4, comma 1,lettere a), b) e c) del citato decreto legislativo n. 285 del 1999	Emendamento 18.983 Villone, Adduce
460.	166. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, nonché della Società di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 è ridotto a tre. I componenti dei suddetti consigli di amministrazione cessano dall'incarico alla data di entrata in vigore della presente legge ed i nuovi componenti sono nominati entro i successivi quarantacinque giorni. Il limite di tre si applica anche per il numero dei componenti dei Consigli di Amministrazione delle Società di cui al comma 167 bis.	Razionalizzazione e riorganizzazione delle società. Riduzione organi Sviluppo Italia e Sogid (???) Em. 18.1534 (testo 2)
461.	167. La Società Sviluppo Italia S.p.A assume la denominazione di "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A." ed è società a capitale interamente pubblico. Il Ministro dello Sviluppo Economico definisce, con apposite direttive, le priorità e gli obiettivi della Società e approva le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della Società e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale	Em. 18.1534 (testo 2)
462.	167-bis. Sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico, la Società di cui al comma 461 predispone entro il 31 mano 2007 un piano di riordino e di dismissione delle proprie partecipazioni societarie, nei settori non strategici di attività. Il predetto piano di riordino e di dismissione dovrà prevedere che entro il 30 giugno 2007 il numero delle società controllate sia ridotto a non più di tre, nonché entro lo stesso termine la cessione, anche tramite una società veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite; per le società regionali si procederà d'intesa con le regioni interessate anche tramite la cessione a titolo gratuito alle stesse Regioni o altre amministrazioni pubbliche delle relative partecipazioni. Le conseguenti operazioni di riorganizzazione, nonchè quelle complementari e strumentali sono esenti da imposte dirette e indirette e da	Em. 18.1534 (testo 2)

	tasse	
463.	167-ter. All'articolo 8, comma 1, della legge 1 agosto 2002,	Em. 18.1534 (testo 2)
703.	n. 166, sono soppresse le parole: ", regionali e locali".	Em. 10.155 ((costo 2)
464.	167-quater. Al decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1, sono	Em. 18.1534 (testo 2)
707.	apportate le seguenti modificazioni:	Lm: 10:133 ((csto 2)
	apportate le seguenti modificazioni.	
	a) all'articolo 2, comma 5, le parole: ", regionali e	
	'	
	locali" sono soppresse;	
	h) all'articolo 2 il commo 6 è sostituito dal	
	b) all'articolo 2, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. I diritti dell'azionista in riferimento alla	:
	società Sviluppo Italia sono esercitati dal Ministero	
	dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero	
	dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo	
	economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle	
	finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al	
	Parlamento";	
	c) all'articolo 2, dopo il comma 6 è aggiunto il	
	seguente comma: "6-bis. Un magistrato della Corte dei	
İ	Conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, assiste	
	alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione	
	della Società.";	
	dena Societa,	
	d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: "4. La	
	società presenta annualmente al Ministero dello sviluppo	!
	economico una relazione sulle attività svolte ai fini della	
	valutazione di coerenza, efficacia ed economicità e ne	
	riferisce alle Camere".».	
465.	168. All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 9	
100.	gennaio 1999, n. 1, le parole: «e con il Ministro per le politiche	
	agricole» sono soppresse.	
466.	169. Il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri	Riduzione componenti
	Ministri competenti entro quarantacinque giorni dalla data di	organi delle società
	entrata in vigore della presente legge, emana un atto di	partecipate dal MEF
	indirizzo volto, ove necessario, al contenimento del numero	E 10.57.77 1 2) C
	dei componenti dei consigli di amministrazione delle società	Em. 18.57 (Testo 2) Governo
	non quotate partecipate dal Ministero dell'economia e delle	
	finanze e rispettive società controllate e collegate, al fine di	
	rendere la composizione dei predetti consigli coerente con	
	l'oggetto sociale delle società.	
467.	170. A decorrere dalla data di entrata in vigore della	
	presente legge, per il conferimento di nuovi incarichi, nelle	Compensi amministratori
	società di cui al comma 466, i compensi degli	società partecipate
	amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi	
	dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile, non possono	
	superare l'importo di 500.000 euro annui, a cui potrà	Em. 18.57 (Testo 2) Governo
	essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 50	
	per cento della retribuzione fissa, che verrà corrisposta al	
	raggiungi mento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici.	
	Tali importi saranno rivalutati annualmente con decreto	
	del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al	

	tasso di inflazione programmato. Per comprovate ed effettive esigenze il Ministro dell'economia e delle finanze può concedere autorizzazioni in deroga. Nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, le società non potranno inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori ad una	
	annualità di indennità».	
468.	170-bis. L'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 non si applicano agli incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento di attività propedeutiche ai processi di dismissione di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero di analisi funzionali alla verifica della sussistenza dei presupposti normativi e di mercato per l'attivazione di	Em. 18.57 (Testo 2) Governo Em. 18.57 Relatore
	detti processi.	
469.	170-ter. Le disposizioni di cui al comma 216, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonchè ai voli transcontinentali superiori alle cinque ore».	Em. 18.57 (Testo 2) Governo
470.	171. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle Amministrazioni pubbliche, nonche' di incrementarne l'efficienza e migliorare la qualita' dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, procede, senza oneri diretti o indiretti a carico della amministrazioni pubbliche, al riordino, alla semplificazione e alla razionalizzazione degli organismi preposti alla definizione dei ricorsi in materia pensionistica	Art. 43.(Ricorsi in materia pensionistica). Soppressione comitati INPS e INPDAP Em. 18.1002 Relatore
471.	172. Gli uffici centrali del bilancio valutano, in sede di applicazione delle norme di spesa e minore entrata, la congruenza delle clausole di copertura.	Art. 44 (controlli di proficuità) Emendamento governo
472.	172-bis. All'articolo 7, comma 2, della legge Il febbraio 1992, n. 157, le parole: "e` sottoposto alla vigilanza della Presidenza de l Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "e` sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".	18.58 Il Governo
473.	172-ter. All'articolo 7, comma 4, della legge Il febbraio 1992, n. 157, e' aggiunto infine il seguente periodo: "Con regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il	18.58 Il Governo

	Ministro delle politiche agricole e forestali, sono disposte tutte le successive modificazioni statutarie che si rendano necessarie per rimodulare l'assetto organizzativo e strutturale dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, onde consentire ad esso l'ottimale svolgimento dei propri compiti, in modo da realizzare una piu` efficiente e razionale gestione delle risorse finanziarie disponibili"».	
474.	173. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dal seguente: «La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti».	Art. 44 Controllo Corte dei conti
475.	174. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita la Commissione tecnica per la finanza pubblica, composta di dieci membri, per le seguenti finalità di studio e di analisi: a) formulare proposte finalizzate ad accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche che sia diretto a: 1) per quanto concerne specificamente il bilancio dello Stato, disegnare una diversa classificazione della spesa, anche mediante ridefinizione delle unità elementari ai fini dell'approvazione parlamentare, finalizzata al miglioramento della scelta allocativa e ad una efficiente gestione delle risorse, rafforzando i processi di misurazione delle attività pubbliche e la responsabilizzazione delle competenti amministrazioni; 2) migliorare la trasparenza dei dati conoscitivi della finanza pubblica, con evidenziazione nel bilancio dello Stato della quota di stanziamenti afferenti alle autorizzazioni legislative di spesa, nonché con una prospettazione delle decisioni in termini di classificazione funzionale, economica e per macrosettori; 3) armonizzare i criteri di classificazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, per un più agevole consolidamento dei conti di cassa e di contabilità nazionale; b) elaborare studi preliminari e proposte tecniche per la definizione dei principi generali e degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, con particolare attenzione al coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato ed il sistema delle autonomie territoriali, nonché all'efficacia dei meccanismi di controllo della finanza territoriale in relazione al rispetto del Patto di stabilità europeo; c) elaborare studi e analisi concernenti l'attività di monitoraggio sui flussi di spesa del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze; d) valutare, in collaborazione con l'ISTAT e con gli altri	Art. 45 (Commissione tecnica per la finanza pubblica). — (Si sopprime anche l'art. 46)

trasparenza e la completezza dell'informazione statistica relativa agli andamenti della finanza pubblica; e) svolgere, su richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, ricerche, studi e rilevazioni e cooperare alle attività poste in essere dal Parlamento in attuazione del comma 180. 476. 175. La Commissione di cui al comma 174 opera sulla base dei programmi predisposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti in relazione alle diverse finalità e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Commissione e sul programma di lavoro per l'anno in corso. Per l'anno 2007 la Commissione avvia la propria attività sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 174 a 181, con priorità per le attività di supporto del programma di cui al comma 174, è istituito un apposito Servizio studi nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, cui è preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento stesso. 478. 177. Per l'espletamento della sua attività la Commissione di cui al comma 174 si avvale, altresi, della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. La Commissione può altresi avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonche l'istituzione di una segretoria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 d			
relativa agli andamenti della finanza pubblica; e) svolgere, su richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, ricerche, studi e rilevazioni e cooperare alle attività poste in essere dal Parlamento in attuazione del comma 180. 476. 175. La Commissione di cui al comma 174 opera sulla base dei programmi predisposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti in relazione alle diverse finalità e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Commissione e sul programma di lavoro per l'anno in corso. Per l'anno 2007 la Commissione avvia la propria attività sulla base delle disposizioni di cui al commi da 174 a 181, con priorità per le attività di supporto del programma di cui al comma 180. 477. 176. Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 174, è istituito un apposito Servizio studi nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, cui è preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento composto di presonale appartenente al Dipartimento composto di presonale appartenente al Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento composto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, al quale è contestualmente soppressa. La Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 curo annui a decorrere dall'anno 2007. 479. 178. Entro il 31 gennaio		enti del sistema statistico nazionale, l'affidabilità, la	
e) svolgere, su richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, ricerche, studi e rilevazioni e cooperare alle attività poste in essere dal Parlamento in attuazione del comma 180. 476. 175. La Commissione di cui al comma 174 opera sulla base dei programmi predisposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti in relazione alle diverse finalità e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Commissione e sul programma di lavoro per l'anno in corso. Per l'anno 2007 la Commissione avvia la propria attività sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 174 a 181, con priorità per le attività di supporto del programma di cui al comma 180. 477. 176. Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 174, è istituito un apposito Servizio studi nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, cui è preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento stesso. 478. 177. Per l'espletamento della sua attività la Commissione di cui al comma 174 si avvale, altresì, della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 7 di ciembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 2002. 479. 178. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presid		trasparenza e la completezza dell'informazione statistica	
parlamentari, ricerche, studi e rilevazioni e cooperare alle attività poste in essere dal Parlamento in attuazione del comma 180. 476. 175. La Commissione di cui al comma 174 opera sulla base dei programmi predisposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti in relazione alle diverse finalità e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Commissione e sul programma di lavoro per l'anno in corso. Per l'anno 2007 la Commissione avvia la propria attività sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 174 a 181, con priorità per le attività di supporto del programma di cui al comma 180. 477. 176. Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 174, è istituito un apposito Servizio studi nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, cui è preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento tomposto di personale appartenente al Dipartimento tomposto di personale appartenente al Dipartimento della sua attività la Commissione di cui al comma 174 si avvale, altresi, della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. La Commissione può altresì avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 27 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 curo annui a decorrere dall'anno 2007. 479. 178. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizi		relativa agli andamenti della finanza pubblica;	
parlamentari, ricerche, studi e rilevazioni e cooperare alle attività poste in essere dal Parlamento in attuazione del comma 180. 476. 175. La Commissione di cui al comma 174 opera sulla base dei programmi predisposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti in relazione alle diverse finalità e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Commissione e sul programma di lavoro per l'anno in corso. Per l'anno 2007 la Commissione avvia la propria attività sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 174 a 181, con priorità per le attività di supporto del programma di cui al comma 180. 477. 176. Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 174, è istituito un apposito Servizio studi nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, cui è preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento tomposto di personale appartenente al Dipartimento tomposto di personale appartenente al Dipartimento della sua attività la Commissione di cui al comma 174 si avvale, altresi, della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. La Commissione può altresì avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 27 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 curo annui a decorrere dall'anno 2007. 479. 178. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizi		e) svolgere, su richiesta delle competenti Commissioni	
attività poste in essere dal Parlamento in attuazione del comma 180. 476. 175. La Commissione di cui al comma 174 opera sulla base dei programmi predisposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti in relazione alle diverse finalità e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Commissione e sul programma di lavoro per l'anno in corso. Per l'anno 2007 la Commissione avvia la propria attività sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 174 a 181, con priorità per le attività di supporto del programma di cui al comma 180. 477. 176. Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 174, è istituito un apposito Servizio studi nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, cui è preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento stesso. 478. 177. Per l'espletamento della sua attività la Commissione di cui al comma 174 si avvale, altresi, della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. La Commissione può altresì avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per la Commissione tencia per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi i e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A fal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007. 47			
476. 175. La Commissione di cui al comma 174 opera sulla base dei programmi predisposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti in relazione alle diverse finalità e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Commissione e sul programma di lavoro per l'anno in corso. Per l'anno 2007 la Commissione avvia la propria attività sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 174 a 181, con priorità per le attività di supporto del programma di cui al comma 180. 477. 176. Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 174, è istituito un apposito Servizio studi nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, cui è preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento scesso. 478. 177. Per l'espletamento della sua attività la Commissione di cui al comma 174 si avvale, altresi, della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. La Commissione può altresi avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 curo annui a decorrere dall'anno 2007. 479. 178. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione			
476. 175. La Commissione di cui al comma 174 opera sulla base dei programmi predisposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti in relazione alle diverse finalità e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Commissione e sul programma di lavoro per l'anno in corso. Per l'anno 2007 la Commissione avvia la propria attività sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 174 a 181, con priorità per le attività di supporto del programma di cui al comma 180. 477. 176. Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 174, è istituito un apposito Servizio studi nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, cui è preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento ostesso. 478. 177. Per l'espletamento della sua attività la Commissione di cui al comma 174 si avvale, altresi, della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. La Commissione può altresi avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007. 479. 178. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membi della Co			
programmi predisposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, senitii i Ministri competenti in relazione alle diverse finalità e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Commissione e sul programma di lavoro per l'anno in corso. Per l'anno 2007 la Commissione avvia la propria attività sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 174 a 181, con priorità per le attività di supporto del programma di cui al comma 180. 477. 176. Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 174, è istituito un apposito Servizio studi nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, cui è preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento stesso. 478. 177. Per l'espletamento della sua attività la Commissione di cui al comma 174 si avvale, altresi, della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. La Commissione può altresi avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007. 479. 178. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionament	476	0.000.000	Relazione al Parlamento
finanze, sentiti i Ministri competenti in relazione alle diverse finalità e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Commissione e sul programma di lavoro per l'anno in corso. Per l'anno 2007 la Commissione avvia la propria attività sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 174 a 181, con priorità per le attività di supporto del programma di cui al comma 180. 477. 176. Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 174, è istituito un apposito Servizio studi nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, cui è preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento stesso. 478. 177. Per l'espletamento della sua attività la Commissione di cui al comma 174 si avvale, altresì, della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. La Commissione può altresì avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 curo annui a decorrere dall'anno 2007. 479. 178. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e	170.		
finalità e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Commissione e sul programma di lavoro per l'anno in corso. Per l'anno 2007 la Commissione avvia la propria attività sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 174 a 181, con priorità per le attività di supporto del programma di cui al comma 180. 477. 176. Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 174, è istituito un apposito Servizio studi nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, cui è preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento stesso. 478. 177. Per l'espletamento della sua attività la Commissione di cui al comma 174 si avvale, altresì, della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. La Commissione può altresi avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,200,000 curo annui a decorrere dall'anno 2007. 479. 178. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosci			
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Commissione e sul programma di lavoro per l'anno in corso. Per l'anno 2007 la Commissione avvia la propria attività sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 174 a 181, con priorità per le attività di supporto del programma di cui al comma 180. 477. 176. Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 174, è istituito un apposito Servizio studi nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, cui è preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento stesso. 478. 177. Per l'espletamento della sua attività la Commissione di cui al comma 174 si avvale, altresì, della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. La Commissione può altresi avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007. 479. 178. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono secli tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta			
di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Commissione e sul programma di lavoro per l'anno in corso. Per l'anno 2007 la Commissione avvia la propria attività sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 174 a 181, con priorità per le attività di supporto del programma di cui al comma 180. 477. 176. Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 174, è istituito un apposito Servizio studi nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, cui è preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento stesso. 478. 177. Per l'espletamento della sua attività la Commissione di cui al comma 174 si avvale, altresi, della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. La Commissione può altresi avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007. 479. 178. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta			
presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Commissione e sul programma di lavoro per l'anno in corso. Per l'anno 2007 la Commissione avvia la propria attività sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 174 a 181, con priorità per le attività di supporto del programma di cui al comma 180. 477. 176. Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 174, è istituito un apposito Servizio studi nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, cui è preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento stesso. 478. 177. Per l'espletamento della sua attività la Commissione di cui al comma 174 si avvale, altresì, della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. La Commissione può altresì avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché l'isituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007. 479. 178. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta			
Commissione e sul programma di lavoro per l'anno in corso. Per l'anno 2007 la Commissione avvia la propria attività sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 174 a 181, con priorità per le attività di supporto del programma di cui al comma 180. 477. 176. Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 174, è istituito un apposito Servizio studi nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, cui è preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento stesso. 478. 177. Per l'espletamento della sua attività la Commissione di cui al comma 174 si avvale, altresì, della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. La Commissione può altresì avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007. 479. 178. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta			
Per l'anno 2007 la Commissione avvia la propria attività sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 174 a 181, con priorità per le attività di supporto del programma di cui al comma 180. 477. l'A. Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 174, è istituito un apposito Servizio studi nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, cui è preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento stesso. 478. 177. Per l'espletamento della sua attività la Commissione di cui al comma 174 si avvale, altresì, della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. La Commissione può altresì avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 curo annui a decorrere dall'anno 2007. 479. 178. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta		1	
base delle disposizioni di cui ai commi da 174 a 181, con priorità per le attività di supporto del programma di cui al comma 180. 477. 176. Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 174, è istituito un apposito Servizio studi nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, cui è preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento stesso. 478. 177. Per l'espletamento della sua attività la Commissione di cui al comma 174 si avvale, altresì, della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. La Commissione può altresì avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007. 479. 178. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta		1 0	
priorità per le attività di supporto del programma di cui al comma 180. 477. 176. Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 174, è istituito un apposito Servizio studi nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, cui è preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento stesso. 478. 177. Per l'espletamento della sua attività la Commissione di cui al comma 174 si avvale, altresì, della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. La Commissione può altresì avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 curo annui a decorrere dall'anno 2007. 479. 178. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta		Per l'anno 2007 la Commissione avvia la propria attività sulla	
477. 176. Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 174, è istituito un apposito Servizio studi nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, cui è preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento stesso. 478. 177. Per l'espletamento della sua attività la Commissione di cui al comma 174 si avvale, altresì, della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. La Commissione può altresì avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, vi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007. 479. 178. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta			
 477. 176. Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 174, è istituito un apposito Servizio studi nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, cui è preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento stesso. 478. 177. Per l'espletamento della sua attività la Commissione di cui al comma 174 si avvale, altresì, della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. La Commissione può altresì avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007. 479. 178. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta 	!	4 = -	
al comma 174, è istituito un apposito Servizio studi nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, cui è preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento stesso. 478. 177. Per l'espletamento della sua attività la Commissione di cui al comma 174 si avvale, altresì, della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. La Commissione può altresì avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 curo annui a decorrere dall'anno 2007. 479. 178. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta		And the second s	
nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, cui è preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento stesso. 478. 177. Per l'espletamento della sua attività la Commissione di cui al comma 174 si avvale, altresì, della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. La Commissione può altresì avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 curo annui a decorrere dall'anno 2007. 479. 178. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta	477.		
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, cui è preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento stesso. 478. 177. Per l'espletamento della sua attività la Commissione di cui al comma 174 si avvale, altresì, della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. La Commissione può altresi avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007. 479. 178. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta		::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	
preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento stesso. 478. 177. Per l'espletamento della sua attività la Commissione di cui al comma 174 si avvale, altresì, della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. La Commissione può altresì avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007. 479. 178. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta		•	
Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento stesso. 478. 177. Per l'espletamento della sua attività la Commissione di cui al comma 174 si avvale, altresì, della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. La Commissione può altresì avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007. 479. 178. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta		Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, cui è	Em. 18.59 Governo
Dipartimento stesso. 478. 177. Per l'espletamento della sua attività la Commissione di cui al comma 174 si avvale, altresì, della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. La Commissione può altresì avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007. 479. 178. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta		preposto un dirigente di prima fascia del medesimo	
478. 177. Per l'espletamento della sua attività la Commissione di cui al comma 174 si avvale, altresì, della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera <i>b</i>), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. La Commissione può altresì avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007. 479. 178. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta		Dipartimento composto di personale appartenente al	
cui al comma 174 si avvale, altresì, della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera <i>b</i>), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. La Commissione può altresì avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007. 479. 178. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta		Dipartimento stesso.	
cui al comma 174 si avvale, altresì, della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. La Commissione può altresì avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007. 479. 178. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta	478.	177. Per l'espletamento della sua attività la Commissione di	,
dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera <i>b</i>), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. La Commissione può altresì avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007. 479. 178. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta		cui al comma 174 si avvale, altresì, della struttura di supporto	L. n. 289/2002
1, lettera <i>b</i>), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. La Commissione può altresì avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007. 479. 178. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta		dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma	
modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. La Commissione può altresì avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007. 479. 178. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta		1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive	
Commissione può altresì avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007. 479. 178. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta			
già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007. 479. 178. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta			
di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007. 479. 178. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta			
successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007. 479. 178. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta			
informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007. 479. 178. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta	:		
nonché l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007. 479. 178. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta			
contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007. 479. 178. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta			
della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007. 479. 178. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta			
la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007. 479. 178. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
479. 178. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta			
delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta	470		Nomina Commissione
cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta	4/7.		
funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta			
membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta			
tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta			
1 119 4 19 6 1119 4 11 1 1			
competenza in materia di finanza pubblica; tre dei componenti			
		l	l .
		sono scelti tra una rosa di nomi indicata dalla Conferenza	
		unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto	
alle competenti Commissioni parlamentari.		unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al presente comma è comunicato	

480.	179. I componenti sono nominati per un triennio e possono,	Nomina componenti
400.	alla scadenza, essere rinnovati per una sola volta.	•
481.	180. Per l'anno 2007 il Ministro dell'economia e delle	Programma valutazione
401.	finanze, avvalendosi anche della Commissione di cui al	spesa pubblica
		1
	comma 174, promuove la realizzazione di un programma	
	straordinario di analisi e valutazione della spesa delle	
	amministrazioni centrali, anche in relazione alla applicazione	
	delle disposizioni del comma 206, individuando le criticità, le	
	opzioni di riallocazione delle risorse, le possibili strategie di	
	miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate,	
	sul piano della qualità e dell'economicità. Ai fini	
	dell'attuazione del programma di cui al presente comma, le	
	amministrazioni dello Stato trasmettono, entro il 31 marzo	
	2007, al Ministero dell'economia e delle finanze un rapporto	
	sullo stato della spesa nei rispettivi settori di competenza,	
	anche alla luce dell'applicazione delle disposizioni del comma	
	206 e delle altre disposizioni di cui ai commi da 120 a 210,	
	indicando le difficoltà emerse e formulando proposte di	
	intervento in ordine alla allocazione delle risorse e alle azioni	
	che possono incrementare l'efficacia della spesa. Il Governo	
	riferisce sull'attuazione del programma di cui al presente	
	comma nell'ambito del Documento di programmazione	
	economico-finanziaria presentato nell'anno 2007. Il Ministro	
	dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2007,	
	presenta al Parlamento una relazione sui risultati del	
	programma straordinario di analisi e valutazione della spesa	
	delle amministrazioni centrali di cui al presente comma e sulle	
	conseguenti iniziative di intervento. In allegato alla relazione	
	un apposito documento dà conto dei provvedimenti adottati ai	
	sensi delle disposizioni introdotte dal comma 182.	
482.	181. Per il potenziamento delle attività e degli strumenti di	Potenziamento RGS e Uffici
	analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a	Parlamentari
	decorrere dall'anno 2007, è autorizzata la spesa di 5 milioni di	
	euro annui di cui una quota parte non inferiore a 3 milioni di	
	euro da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale	
	dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Con	
	decreto del Ministro dell'economia e delle finanze lo	
	stanziamento è ripartito tra le amministrazioni interessate per	
	gli scopi di cui al presente comma. A decorrere dal medesimo	
	anno 2007 è altresì autorizzata la spesa di 600.000 euro in	
	favore di ciascuna Camera per il potenziamento e il	
	collegamento delle strutture di supporto del Parlamento, anche	
	avvalendosi della cooperazione di altre istituzioni e di istituti	
	di ricerca. In relazione alle finalità di cui al presente comma,	
	una quota, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e	
	delle finanze, delle risorse attribuite al Dipartimento della	
	Ragioneria generale dello Stato è destinata ad un programma	
	straordinario di reclutamento di personale con elevata	
	professionalità. Le relative modalità di reclutamento sono	
	definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia, ai	
	sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-	
	sonsi den amedio 2, comma 2, secondo periodo, dei decieto-	<u> </u>

	legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.	
483.	182. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e	Art. 47.(Riordino, e
403.	successive modificazioni, sono apportate le seguenti	soppressione enti pubblici
	modificazioni:	
	a) il comma 1 è sostituito dal seguente:	
	«1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle	Fissazione dei principi e
	amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di	criteri direttivi
	migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da	
	emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23	
	agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su	
	proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella	
	pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro	
	dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato,	
	sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi	
	sulla destinazione del personale, procede al riordino, alla	
	trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione	
	degli enti ed organismi pubblici, nonché di strutture	
	amministrative pubbliche nel rispetto dei seguenti principi e	
	criteri direttivi:	
	a) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche	
	comunque denominate che svolgono attività analoghe o	
	complementari, con conseguente riduzione della spesa	
	complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale	
	di funzionamento;	
	b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che	
	non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico	
	in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in	
	liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla	
	legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni,	
	fermo restando quanto previsto dalla lettera d) del presente	
	comma, nonché dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del	
	decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con	
	modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;	
	c) razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo	
	amministrativo, gestione e consultivi;	
	d) per gli enti soppressi e messi in liquidazione lo Stato	
	risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola	
	liquidazione;	
	e) abrogazione delle disposizioni legislative che	
	prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del	
	bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli	
	enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o	
	trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera	
	(b)»;	
	b) i commi 2, 2-bis, 5 e 6 sono abrogati.	
484.	183. Dall'attuazione del comma 182 deve derivare un	Rrisparmio di spesa
	miglioramento dell'indebitamento netto non inferiore a 205	
	milioni di euro per l'anno 2007, a 310 milioni di euro per	
	l'anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dall'anno	

	2009. A tal fine, entro il 30 settembre 2007, il Governo dà conto dei provvedimenti adottati in apposito documento allegato alla relazione di cui al comma 180.	
485.	184. La società di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, acquista nell'anno 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro.	Immobili gestioni liquidatorie trasferiti a Fintecna
486.	185. La lettera e) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, come sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituita dalla seguente: «e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti, nella misura e con modalità di versamento	ONAOSI Em. 18.12 Relatore
	fissate dal Consiglio di amministrazione della Fondazione. Con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni».	
487.	186. I commi 89, 90 e 91 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituiti dai seguenti: «89. L'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze è soppresso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le competenze dell'Ispettorato sono attribuite ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.	Art. 48.(Liquidazione enti disciolti). Soppressione IGED
s.	90. Il personale adibito alla data di entrata in vigore della presente disposizione alle procedure di liquidazione previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, è destinato alle altre attività istituzionali del citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 91. Alla definizione delle pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi, per il quale non sia stata ancora effettuata, ai sensi degli articoli 74, 75 e 76 del decreto	Utilizzo personale ex IGED
	del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e della legge 27 ottobre 1988, n. 482, la ricongiunzione dei servizi ai fini dell'indennità di anzianità e del trattamento integrativo di previdenza, provvede la gestione previdenziale di destinazione di detto personale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INPS, l'INPDAP e l'INAIL, limitatamente ai trattamenti pensionistici integrativi relativi alla soppressa gestione sanitaria, concordano con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in via presuntiva e a completa definizione delle predette posizioni previdenziali, l'ammontare dei capitali di	Posizioni previdenziali

	copertura necessari. L'INPS e l'INPDAP subentrano, a	
	decorrere dalla data di perfezionamento dell'accordo con il	
	Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al	
	Ministero dell'economia e delle finanze nelle vertenze innanzi	
	al giudice ordinario e a quello amministrativo, concernenti le	
	pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti	
	soppressi».	
488.	187. L'ammontare della remunerazione di cui al capitolo	Remunerazione servizi resi
466.	2835 dello stato di previsione della spesa del Ministero	FINTECNA per liquidazione
	dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 e	e contenzioso enti pubblici
	successivi è annualmente determinato con decreto del Ministro	
	dell'economia e delle finanze con riferimento ai servizi resi	
	nell'anno precedente dalla società di cui all'articolo 9, comma	
	1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,	
	convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,	
	n. 112, per la gestione della liquidazione e del contenzioso	
	degli enti pubblici, nel limite dello stanziamento di bilancio a	
	legislazione vigente.	
489.	188. Sono trasferiti alla società FINTECNA o a società da essa	Art. 49.
ì	interamente controllata, con ogni loro componente attiva e	Chiusura liquidazione ex
	passiva, ivi compresi i rapporti in corso e le cause pendenti, i	gruppo EFIM; trasferimento a Fintecna
	patrimoni di EFIM in liquidazione coatta amministrativa e	a i iniecha
	delle società in liquidazione coatta amministrativa interamente	
	controllate da EFIM. Detti patrimoni costituiscono tra loro un	
	unico patrimonio, separato dal residuo patrimonio della società	
	trasferitaria. Alla data del trasferimento sono chiuse le	
	liquidazioni coatte amministrative di EFIM e delle predette	
	società, con conseguente estinzione delle stesse e con	
	contestuale cessazione dalla carica dei loro commissari	
	liquidatori. La società trasferitaria procede alla cancellazione	
	di tali società dal registro delle imprese.	
400		Decorrenza trasferimento
490.	189. Il trasferimento di cui al comma 188 decorre dal	Fintecna
	quindicesimo giorno successivo alla data di presentazione al	
	Ministero dell'economia e delle finanze del rendiconto finale	
	delle liquidazioni coatte amministrative, che è presentato dal	
	commissario liquidatore di EFIM in liquidazione coatta	
	amministrativa entro centoottanta giorni dalla data di entrata	 Em. 18.1060 Lusi, Banti
	in vigore della presente legge. Al predetto commissario	Em. 10.1000 Lusi, Bumi
	devono essere comunicati, almeno centoventi giorni prima, i	
	rendiconti finali delle procedure delle società di cui al comma	
	188.	
491.	190. Per il trasferimento dei patrimoni di cui al comma 188, il	Incombenti Commissario
	commissario liquidatore di EFIM predispone una situazione	liquidatore EFIM
	patrimoniale di riferimento tenendo conto del rendiconto finale	
	di cui al comma 189. Un collegio di tre periti verifica, entro	
	novanta giorni dalla nomina, tale situazione patrimoniale e	
	predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa	
	dell'esito finale della liquidazione dei patrimoni trasferiti. Tale	
	valutazione deve, tra l'altro, tenere conto delle garanzie di cui	
	al comma 191, nonché di tutti i costi e gli oneri necessari per il	
1	completamento della liquidazione di detti patrimoni,	
L	completamento dena fiquidazione di detti patrificili,	<u> </u>

492.	individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la chiusura della liquidazione medesima. I componenti del collegio sono designati, uno ciascuno, da EFIM e dalla società trasferitaria e il presidente è scelto dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'importo massimo del compenso per i periti è determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto di cui al comma 197 ed è ad esclusivo carico delle parti. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento stesso, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto previsto al comma 194 191. Effettuato il trasferimento, la società trasferitaria procede alla liquidazione dei patrimoni trasferiti, avendo per	Adempimenti società trasferitarie
	scopo la finale monetizzazione degli attivi, la più celere	
	definizione dei rapporti creditori e debitori e dei contenziosi in	
	corso e il pagamento dei creditori dei patrimoni trasferiti,	
	assicurando il rigoroso rispetto del principio della separatezza	
	di tali patrimoni dal proprio. La società trasferitaria non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri dei	
	patrimoni ad essa trasferiti in base alla presente legge, ivi	
	compresi quelli sostenuti per la liquidazione di tali patrimoni.	
	Ai creditori dei patrimoni trasferiti continua ad applicarsi la	
	garanzia dello Stato prevista dall'articolo 5 del decreto-legge	
	19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla	
	legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni. Le	
	disponibilità finanziarie rivenienti e conseguenti ai	
	trasferimenti di cui ai commi da 188 a 197 devono affluire su	
	un apposito conto corrente infruttifero da aprire presso la Tesoreria centrale per conto dello Stato, intestato alla società	
	trasferitaria. Con decreto del Ministero dell'economia e delle	
	finanze è fissato, tenendo conto del fabbisogno finanziario,	
	come individuato ai sensi del comma 190, l'ammontare delle	
	risorse finanziarie tratte dal predetto conto corrente infruttifero	
	e depositate presso il sistema bancario per le esigenze urgenti	
	ed improcrastinabili relative alla liquidazione dei patrimoni	
100	trasferiti.	Subentro società
493.	192. Dalla data del trasferimento, la società trasferitaria	Subentro società trasferitaria EFIM
	subentra automaticamente nei processi attivi e passivi pendenti nei quali sono parti EFIM in liquidazione coatta	
	amministrativa e le società di cui al comma 188, in luogo di	
	essi, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi e	
	senza mutamento del rito applicabile. Le spese legali e di	
	consulenza tecnica relative a tali processi o alle eventuali	
	transazioni non possono comunque superare, per ciascuna	
	vertenza comprensiva di tutti i diversi gradi di giudizio,	
	l'ammontare di 300.000 euro.	Destination montuals
494.	193. Al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti, il	Destinazione eventuale attivo
	collegio dei periti di cui al comma 190 determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito	
	economico effettivo consuntivato alla chiusura della	
	Comonineo circuivo consumivato ana cinasara acia	<u> </u>

liquidazione e il corrispettivo versato di cui al medesimo comina 190. Di tale eventuale maggiore importo, detratto il costo della valutazione, il 70 per cento è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze e la residua quota del 30 per cento è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione. 495. 194. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni coatte amministrative delle società non interamente controllate, direttamente o indirettamente da EFIM in liquidazione coatta amministrativa. nella stessa data di cui al comma 189 i commissari liquidatori delle stesse decadono dalle loro funzioni e la funzione di commissario liquidatore è assunta dalla società trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni è disciplinato dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta amministrativa. 496. 195. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 188 a 194 sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. 497. 196. Le disposizioni di cui ai commi da 188 a 195 si applicano, in quanto compatibili, alla società l'TALTRADE Spa in liquidazione. 498. 197. Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisec con uno o più decreti i criteri e le modalità di attuazione dei commi da 188 a 196. 499. 198. I commissari liquidatori, nominati a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, alla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni, dalla data di centrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con compo			
costo della valutazione, il 70 per cento è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze e la residua quota del 30 per cento è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione. 495. 194. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni coatte amministrative delle società non interamente controllate, direttamente o indirettamente da EFIM in liquidazione coatta amministrative, nella stessa data di cui al comma 189 i commissari liquidatori delle stessa decadono dalle loro funzioni e la funzione di commissario liquidatore è assunta dalla società trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni è disciplinato dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta amministrativo delle disposizioni di cui ai commi da 188 a 194 sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. 497. 196. Le disposizioni di cui ai commi da 188 a 195 si applicano, in quanto compatibili, alla società l'TALTRADE Spa in liquidazione. 498. 197. Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisee con uno o più decreti i criteri e le modalità di attuazione dei commi da 188 a 196. 499. 198. I commissari liquidatori, nominati a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 parile 1979, n. 95, e successive modificazioni, dalla legge 1999, n. 270 e dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario può essere attribu		liquidazione e il corrispettivo versato di cui al medesimo	
dell'economia e delle finanze e la residua quota del 30 per cento è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione. 495. 194. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazione coatta amministrative delle società non interamente controllate, direttamente o indirettamente da EFIM in liquidazione coatta amministrativa, nella stessa data di cui al comma 189 i commissari liquidatori delle stesse decadono dalle loro funzioni e la funzione di commissario liquidazione coatta amministrativa. 496. 195. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 188 a 194 sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. 497. 196. Le disposizioni di cui ai commi da 188 a 195 si applicano, in quanto compatibili, alla società ITALTRADE Spa in liquidazione. 498. 197. Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce con uno o più decreti i criteri e le modalità di attuazione dei commi da 188 a 196. 499. 198. I commissari liquidatori, nominati a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, el Commissari Straordinaria mominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legge 31 gennaio 1999, n. 70 e dal decrete legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, el Commissari Straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 720 e dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, de			
cento è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione. 495. 194. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni coatte amministrative delle società non interamente controllate, direttamente o indirettamente da EFIM in liquidazione coatta amministrativa, nella stessa data di cui al gomma 189 i commissari liquidatori delle stesse decadono dalle loro funzioni e la funzione di commissario liquidatore è assunta dalla società trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni è disciplinato dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta amministrativa. 496. 195. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 188 a 194 sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. 497. 196. Le disposizioni di cui ai commi da 188 a 195 si applicano, inquanto compatibili, alla società ITALTRADE Spa in liquidazione. 498. 197. 11 Ministero dell'economia e delle finanze stabilisec con uno più decreti i criteri e le modalità di attuazione dei commi da 188 a 196. 499. 198. I commissari liquidatori, nominati a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto leggislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commis		costo della valutazione, il 70 per cento è attribuito al Ministero	
migliore risultato conseguito nella liquidazione. 194. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni coatte amministrative delle società non interamente controllate, direttamente o indirettamente da EFIM in liquidazione coatta amministrativa, nella stessa data di cui al comma 189 i commissari liquidatori delle stesse decadono dalle loro funzioni e la funzione di commissario liquidatore è assunta dalla società trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni è disciplinato dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta amministrativa. 496. 195. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 188 a 194 sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. 497. 196. Le disposizioni di cui ai commi da 188 a 195 si applicano, in quanto compatibili, alla società ITALTRADE Spa in liquidazione. 498. 197. Il Ministero dell' economia e delle finanze stabilisce con uno o più decreti i criteri e le modalità di attuazione dei commi da 188 a 196. 499. 198. I commissari liquidatori, nominati a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, ci i Commissari Straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti			
migliore risultato conseguito nella liquidazione. 194. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni coatte amministrative delle società non interamente controllate, direttamente o indirettamente da EFIM in liquidazione coatta amministrativa, nella stessa data di cui al comma 189 i commissari liquidatori delle stesse decadono dalle loro funzioni e la funzione di commissario liquidatore è assunta dalla società trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni è disciplinato dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta amministrativa. 496. 195. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 188 a 194 sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. 497. 196. Le disposizioni di cui ai commi da 188 a 195 si applicano, in quanto compatibili, alla società ITALTRADE Spa in liquidazione. 498. 197. Il Ministero dell' economia e delle finanze stabilisce con uno o più decreti i criteri e le modalità di attuazione dei commi da 188 a 196. 499. 198. I commissari liquidatori, nominati a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, ci i Commissari Straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti		cento è di competenza della società trasferitaria in ragione del	
delle liquidazioni coatte amministrative delle società non interamente controllate, direttamente o indirettamente da EFIM in liquidazione coatta amministrativa, nella stessa data di cui al comma 189 i commissari liquidatori delle stesse decadono dalle loro funzioni e la funzione di commissario liquidatore è assunta dalla società trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni è disciplinato dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta amministrativa. 496. 195. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle disposizioni di cui ai commit da 188 a 194 sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. 497. 196. Le disposizioni di cui ai commi da 188 a 195 si applicano, in quanto compatibili, alla società ITALTRADE Spa in liquidazione. 498. 197. Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce con uno o più decreti i criteri e le modalità di attuazione dei commi da 188 a 196. 499. 198. I commissari liquidatori, nominati a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni, decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo		migliore risultato conseguito nella liquidazione.	
delle liquidazioni coatte amministrative delle società non interamente controllate, direttamente o indirettamente da EFIM in liquidazione coatta amministrativa, nella stessa data di cui al comma 189 i commissari liquidatori delle stesse decadono dalle loro funzioni e la funzione di commissario liquidatore è assunta dalla società trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni è disciplinato dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta amministrativa. 496. 195. Tutti gii atti compiuti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 188 a 194 sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. 497. 196. Le disposizioni di cui ai commi da 188 a 195 si applicano, in quanto compatibili, alla società ITALTRADE Spa in liquidazione. 498. 197. Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce con uno o più decreti i criteri e le modalità di attuazione dei commi da 188 a 196. 499. 198. I commissari liquidatori, nominati a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni, dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure de si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergic organizzative e conseguenti conomie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazi	495.	194. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione	
interamente controllate, circutamente o indirettamente da EFIM in liquidazione coatta amministrativa, nella stessa data di cui al comma 189 i commissari liquidatori delle stesse decadono dalle loro funzioni e la funzione di commissario liquidatore à assunta dalla società trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni è disciplinato dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta amministrativa. 496. 195. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 188 a 194 sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. 497. 196. Le disposizioni di cui ai commi da 188 a 195 si applicano, in quanto compatibili, alla società ITALTRADE. Spa in liquidazione. 498. 197. Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce con uno o più decreti i criteri e le modalità di attuazione dei commi da 188 a 196. 499. 198. I commissari liquidatori, nominati a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni, decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure de si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti conomie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico relativo a più procedure de degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti conomie gestionali. Con il medesimo dereto l'incaric			
EFIM in liquidazione coatta amministrativa, nella stessa data di cui al comma 189 i commissari liquidatori delle stesse decadono dalle loro funzioni e la funzione di commissario liquidatore è assunta dalla società trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni è disciplinato dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta amministrativa. 496. 195. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 188 a 194 sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. 497. 196. Le disposizioni di cui ai commi da 188 a 195 si applicano, in quanto compatibili, alla società ITALTRADE Spa in liquidazione. 498. 197. Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce con uno o più decreti i criteri e le modalità di attuazione dei commi da 188 a 196. 499. 198. I commissari liquidatori, nominati a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con compos'zione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.		interamente controllate, direttamente o indirettamente da	
decadono dalle loro funzioni e la funzione di commissario liquidatore è assunta dalla società trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni è disciplinato dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta amministrativa. 496. 195. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 188 a 194 sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. 497. 196. Le disposizioni di cui ai commi da 188 a 195 si applicano, in quanto compatibili, alla società ITALTRADE Spa in liquidazione. 498. 197. Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce con uno o più decreti i criteri e le modalità di attuazione dei commi da 188 a 196. 499. 198. I commissari liquidatori, nominati a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, cella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unifficata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successi		EFIM in liquidazione coatta amministrativa, nella stessa data	
líquidatore è assunta dalla società trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni è disciplinato dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta amministrativa. 496. 195. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 188 a 194 sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. 497. 196. Le disposizioni di cui ai commi da 188 a 195 si applicano, in quanto compatibili, alla società ITALTRADE Spa in liquidazione. 498. 197. Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce con uno o più decreti i criteri e le modalità di attuazione dei commi da 188 a 196. 499. 198. I commissari liquidatori, nominati a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, e i Commissari Straordinaria disciplinate dal decreto leggislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, della legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni, della procedure di appresente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi gencali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.		di cui al comma 189 i commissari liquidatori delle stesse	
delle funzioni è disciplinato dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta amministrativa. 496. 195. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 188 a 194 sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. 497. 196. Le disposizioni di cui ai commi da 188 a 195 si applicano, in quanto compatibili, alla società ITALTRADE Spa in liquidazione. 498. 197. Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce con uno o più decreti i criteri e le modalità di attuazione dei commi da 188 a 196. 499. 198. I commissari liquidatori, nominati a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, el Commissari Straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.			
liquidazione coatta amministrativa. 496. 195. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 188 a 194 sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. 497. 196. Le disposizioni di cui ai commi da 188 a 195 si applicano, in quanto compatibili, alla società ITALTRADE Spa in liquidazione. 498. 197. Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce con uno o più decreti i criteri e le modalità di attuazione dei commi da 188 a 196. 499. 198. I commissari liquidatori, nominati a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i Commissari Straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni, decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo eomma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.		liquidatore è assunta dalla società trasferitaria. Il trasferimento	
liquidazione coatta amministrativa. 496. 195. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 188 a 194 sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. 497. 196. Le disposizioni di cui ai commi da 188 a 195 si applicano, in quanto compatibili, alla società ITALTRADE Spa in liquidazione. 498. 197. Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce con uno o più decreti i criteri e le modalità di attuazione dei commi da 188 a 196. 499. 198. I commissari liquidatori, nominati a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, e i Commissari Straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni, decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo eomma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.			
cui ai commi da 188 a 194 sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. 497. 196. Le disposizioni di cui ai commi da 188 a 195 si applicano, in quanto compatibili, alla società ITALTRADE Spa in liquidazione. 498. 197. Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce con uno o più decreti i criteri e le modalità di attuazione dei commi da 188 a 196. 499. 198. I commissari liquidatori, nominati a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i Commissari Straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni, decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.			
cui ai commi da 188 a 194 sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. 497. 196. Le disposizioni di cui ai commi da 188 a 195 si applicano, in quanto compatibili, alla società ITALTRADE Spa in liquidazione. 498. 197. Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce con uno o più decreti i criteri e le modalità di attuazione dei commi da 188 a 196. 499. 198. I commissari liquidatori, nominati a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i Commissari Straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni, decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. 500. 199. Il numero dei commissari nominati o confermati ai	496.	195. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle disposizioni di	
diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. 497. 196. Le disposizioni di cui ai commi da 188 a 195 si applicano, in quanto compatibili, alla società ITALTRADE Spa in liquidazione. 498. 197. Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce con uno o più decreti i criteri e le modalità di attuazione dei commi da 188 a 196. 499. 198. I commissari liquidatori, nominati a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i Commissari Straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni, decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. 500. 199. Il numero dei commissari nominati o confermati ai		cui ai commi da 188 a 194 sono esenti da qualunque imposta,	alla liquidazione
inteso o denominato. 497. 196. Le disposizioni di cui ai commi da 188 a 195 si applicano, in quanto compatibili, alla società ITALTRADE Spa in liquidazione. 498. 197. Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce con uno o più decreti i criteri e le modalità di attuazione dei commi da 188 a 196. 499. 198. I commissari liquidatori, nominati a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, e i Commissari Straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni, decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.			
in quanto compatibili, alla società TTALTRADE Spa in liquidazione. 498. 197. Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce con uno o più decreti i criteri e le modalità di attuazione dei commi da 188 a 196. 499. 198. I commissari liquidatori, nominati a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i Commissari Straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. 500. 199. Il numero dei commissari nominati o confermati ai			
in quanto compatibili, alla società ITALTRADE Spa in liquidazione. 498. 197. Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce con uno o più decreti i criteri e le modalità di attuazione dei commi da 188 a 196. 499. 198. I commissari liquidatori, nominati a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i Commissari Straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni, decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.	497.	196. Le disposizioni di cui ai commi da 188 a 195 si applicano,	
liquidazione. 498. 197. Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce con uno o più decreti i criteri e le modalità di attuazione dei commi da 188 a 196. 499. 198. I commissari liquidatori, nominati a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i Commissari Straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni, decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.			ITALTRADE
uno o più decreti i criteri e le modalità di attuazione dei commi da 188 a 196. 499. 198. I commissari liquidatori, nominati a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i Commissari Straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.			
da 188 a 196. 499. 198. I commissari liquidatori, nominati a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i Commissari Straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni, decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.	498.		
da 188 a 196. 499. 198. I commissari liquidatori, nominati a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i Commissari Straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni, decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.		uno o più decreti i criteri e le modalità di attuazione dei commi	trasferimenti
comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i Commissari Straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni, decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.			
comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i Commissari Straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinari disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni, decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.	499.	198. I commissari liquidatori, nominati a norma dell'articolo 7,	
procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i Commissari Straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni, decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.			
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i Commissari Straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni, decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Riduzione mumero		procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal	
modificazioni, e i Commissari Straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni, decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Riduzione mumero		decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con	
procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni, decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Riduzione mumero		modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive	
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni, decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Riduzione numero		modificazioni, e i Commissari Straordinari nominati nelle	
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni, decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Riduzione numero		procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal	
legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni, decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. 8 Riduzione numero		decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dal decreto legge 23	
decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. 8 Riduzione numero		dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla	
entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. 8 Riduzione numero		legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni,	
dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria , dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera <i>b</i>), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. 700. 199. Il numero dei commissari nominati o confermati ai		decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di	
l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria , dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera <i>b</i>), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. 500. 199. Il numero dei commissari nominati o confermati ai		entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro	
con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. 500. 199. Il numero dei commissari nominati o confermati ai		dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre	
procedure che si trovano nella fase liquidatoria , dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera <i>b</i>), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. 500. 199. Il numero dei commissari nominati o confermati ai		l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso	
mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. 500. 199. Il numero dei commissari nominati o confermati ai		con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più	
servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. 500. 199. Il numero dei commissari nominati o confermati ai		procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando	
massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. 500. 199. Il numero dei commissari nominati o confermati ai **Riduzione** **numero**			
gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. 500. 199. Il numero dei commissari nominati o confermati ai			
può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. 500. 199. Il numero dei commissari nominati o confermati ai **Riduzione** numero			
tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. 500. 199. Il numero dei commissari nominati o confermati ai **Riduzione** numero		gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario	
28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. 500. 199. Il numero dei commissari nominati o confermati ai Riduzione numero			
n. 267, e successive modificazioni. 500. 199. Il numero dei commissari nominati o confermati ai Riduzione numero		tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo	
n. 267, e successive modificazioni. 500. 199. Il numero dei commissari nominati o confermati ai Riduzione numero		28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942,	
500. 179. Il fluttero del commissari nominati o comermati di		n. 267, e successive modificazioni.	
sensi del comma 198 non può superare la metà del numero dei commissari liquidatori	500.	annual control of the	
		sensi del comma 198 non può superare la metà del numero dei	commissari iiquiaatori

	commissari in carica alla data di entrata in vigore della	
	presente legge. Gli stessi stipulano convenzioni con i professionisti la cui opera si rende necessaria nell'interesse della procedura, al fine di ridurre i costi a carico dei creditori.	
501.	200. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per la determinazione e la liquidazione dei compensi dovuti ai commissari liquidatori nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonché delle modifiche e degli adattamenti suggeriti dalla diversità delle procedure.	Compensi Commissari liquidatori
502.	201. Il compenso dei commissari di cui al comma 198 è determinato nella misura spettante in relazione al numero delle procedure ad essi assegnate ridotto del 30 per cento.	
503.	201-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 1, inserire il seguente comma 2: "2. La facolta` prevista dall'articolo 97 del decreto legislativo n. 270 e` esercitata dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto. Nel caso di concordato con assunzione, la medesima facolta` e` esercitata, dopo la chiusura della procedura a norma dell'articolo 4-bis, comma 11, dall'assuntore del concordato. Se, al momento della chiusura della procedura, il Commissario straordinario e` costituito parte civile nel processo penale, l'assuntore subentra nell'azione anche se e` scaduto il termine previsto dall'articolo 79 del codice di procedura penale.	Em. 18.61 Governo
504.	202. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è autorizzato a procedere, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione della SOGESID Spa, al fine di renderla strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle infrastrutture anche procedendo a tale scopo alla fusione per incorporazione con altri soggetti, società e	Art. 50.(Trasformazione Sogesid S.p.A.) Em. 18.48 Governo
	organismi di diritto pubblico che svolgono attività nel medesimo settore della SOGESID Spa.	
505.	203. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 202, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di amministrazione SOGESID Spa sono sciolti e sono nominati un Commissario straordinario e un subcommissario,	Scioglimento organi Sogesid

	con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture.	Em. 18.48 Governo
506.	204. A decorrere dall'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 11, 23, 56, 58 e 61, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per quanto riguarda le spese di personale, le predette amministrazioni adeguano le proprie politiche ai principi di contenimento e razionalizzazione di cui alla presente legge. Il presente comma non si applica agli organi costituzionali.	Art. 51. Elenco ISTAT amministrazioni tenute a risparmi spesa precedente finanziaria
507.	205. Agli enti pubblici di ricerca, all'Istituto nazionale di economia agraria, all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e alle agenzie regionali per l'ambiente, non si applica l'articolo 22, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazione dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.	Esclusione enti ricerca da riduzioni spesa Em. 18.62 Governo
508.	206. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, con esclusione degli effetti finanziari derivanti dalla presente legge, una quota, pari rispettivamente a 4.572 milioni di euro, a 5.031 milioni di euro e a 4.922 milioni di euro, delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento alle autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale, relative a consumi intermedi (categoria 2), a trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria 4), con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, del Fondo ordinario delle università statali, degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti correnti (categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti correnti (categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, ad altre uscite correnti (categoria 12) e alle spese in conto capitale, con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, di una quota pari al 50 per cento dello stanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate, dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei	Art. 53. Contenimento spesa mediante accantonamento e indisponibilità, dotazioni unità previsionali di base

	trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività	
	finanziarie. Ai fini degli accantonamenti complessivi indicati,	
	le dotazioni iscritte nelle unità previsionali di base dello stato	
	di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono	
	accantonate e rese indisponibili, in maniera lineare, per un	
	importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno del	
	triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia e	
	delle finanze, da adottare, su proposta dei Ministri competenti,	
	entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio 2007-2009,	
	possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui	
	al primo periodo, anche interessando diverse unità previsionali	
	relative alle suddette categorie con invarianza degli effetti sul	
	fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica	
	amministrazione, restando preclusa la possibilità di utilizzo di	
	risorse di conto capitale per disaccantonare risorse di parte	
	corrente. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per	
	l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per le	
	conseguenze di carattere finanziario.	
509.	207. Il Ministro competente, di concerto con il Ministro	incentivi alle
309.	dell'economia e delle finanze, può comunicare all'Ufficio	amministrazioni per ulteriori
	centrale del bilancio ulteriori accantonamenti aggiuntivi delle	effetti di risparmio.
	dotazioni delle unità previsionali di parte corrente del proprio	
	stato di previsione, fatta eccezione per le spese obbligatorie e	
	per quelle predeterminate legislativamente, da destinare a	
	consuntivo, per una quota non superiore al 30 per cento, ad	
	appositi fondi per l'incentivazione, mediante contrattazione	
	integrativa, del personale dirigente e non dirigente che abbia	
	contribuito direttamente al conseguimento degli obiettivi di	
	efficienza e di razionalizzazione dei processi di spesa.	
510.	208. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui	Emendamento taglio lineare
310.	alla Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte, in	tabella C
	maniera lineare, per un importo complessivo pari a euro 126,4 milioni per l'anno 2007, a euro 335,4 milioni per l'anno 2008	
,	e a euro 11,4 milioni per l'anno 2009.	
		Em. 18.11.52 Ferrante
511.	208-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma l, del decreto legge 13 maggio 1999, n.	Lm. 10.11.52 1 crame
	132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999,	
	n. 226, i termini previsti dall'articolo 4, comma 92, della legge	
	24 dicembre 2003, n. 50, sono prorogati fino al 31 dicembre	<u> </u>
	2007	
512.	209. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e	Art. 54.(Fondo
512.	delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola	compensazione per
	cassa, di 520 milioni di euro per l'anno 2007, un Fondo per la	attualizzazione contributi
	compensazione degli effetti finanziari non previsti a	pluriennali) Em. 18.109 (Testo 2)
	legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di	Governo
	contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo	
	4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma	
	210 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le finalità	
	di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro	
	dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento,	
	per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per	
	per ir parete dene Commissioni pariamentari competenti per	

[materia e per i profili finanziari, e alla Corte dei conti.	
513.	210. Dopo il comma 177 dell'articolo 4 della legge 24	Art. 55.
313.	dicembre 2003, n. 350, è inserito il seguente:	120000
	«177-bis. In sede di attuazione di disposizioni legislative	Procedura per utilizzo
	che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo,	contributi pluriennali.
	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	anche mediante attualizzazione, è disposto con decreto del	
	Ministro competente, di concerto con il Ministro	
	dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di	
	effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto	
	rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso si	
	riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente	
	gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilità	
	del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti	
	all'attualizzazione dei contributi pluriennali. Le disposizioni	
	del presente comma si applicano anche alle operazioni	
	finanziarie poste in essere dalle pubbliche amministrazioni di	
	cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004,	
	n. 311, a valere sui predetti contributi pluriennali, il cui onere	
	sia posto a totale carico dello Stato. Le amministrazioni	
	interessate sono, inoltre, tenute a comunicare preventivamente	
	al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento	
	della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del	
	tesoro, all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione	
	delle operazioni di cui al presente comma ed il relativo	
	ammontare».	
514.	211. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96	Art. 57.(Assunzioni di
	dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,	personale).
	appositamente incrementato, per gli anni 2007, 2008 e	1.000 unità Corpi di polizia
	2009, di 31,1 milioni di euro, i Corpi di polizia sono	100 mm mmm
	autorizzati, entro il 30 marzo, ad effettuare assunzioni per	Em. 18.63 Governo
	un contingente complessivo di personale non superiore a	
	2.000 unita'. In questo contingente sono compresi 1.316	
	agenti della Polizia di Stato trattenuti in servizio, da	
	ultimo, ai sensi del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260,	
	che sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1	
	gennaio 2007 con le modalita` previste all'articolo 1 del	
	decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con	
	modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.	
515.	211-bis. Per l'anno 2007 e` autorizzata, a decorrere dal 1º	Em. 18.63 Governo
	luglio	
	2007, l'assunzione di un contingente di 600 vigili del fuoco.	
516.	211-ter. Per l'anno 2007, per esigenze connesse con la	Em. 18.64 Governo
710.	prevenzione	
	ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della	
	criminalita` organizzata, l'Arma dei carabinieri e`	
	autorizzata, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge	
	30 dicembre 2004, n. 311, ad effettuare reclutamenti	
	straordinari, entro un limite di spesa di 5 milioni di euro	
	per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro a decorrere	
	per i anno 2007 e di 10 minori di euro a decorrere	J

	dall'anno 2008. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il predetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi dei relativi reclutamenti.	
517.	211-quater. Per l'anno 2007, al fine di garantire il consolidamento dell'azione di contrasto all'economia sommersa, nonche' la piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria, il Corpo della guardia di finanza e' autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il predetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi dei relativi reclutamenti.	Em. 18.64 Governo
518.	«211-bis. Per l'anno 2007, è autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.	Em. 18.65 (Testo 2) Governo
519.	211-ter. Per l'anno 2007, è autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di magistrati amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato, entro il limite di spesa di 1,370 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5,671 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Alla ripartizione delle predette assunzioni, si provvede mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.»	Em. 18.65 (Testo 2) Governo
520.	212. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 211 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo	stabilizzazione personale con servizio triennale

	determinato mediante procedure diverse si provvede previo	
	espletamento di prove selettive. Le amministrazioni	
	continuano ad avvalersi del personale di cui al presente	
	comma, e prioritariamente del personale di cui all'articolo 23,	
	comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e	- 10 1 3 00
	successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006,	Em. 18.1208
	nelle more della conclusione delle procedure di	
	stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la	
	stabilizzazione del personale volontario del Corpo	
	nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che	
	risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all'articolo 6 del	
	decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni	
	ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio. Con	
	decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti, fermo	
	restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla	
	qualifica di vigile del fuoco, previsti dalle vigenti	
	disposizioni, i criteri; il sistema di selezione; nonchè	
	modalita` abbreviate per il corso di formazione. Le	
	assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo	
	le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27	
	dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.	
521.	213. Per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli enti di	Stabilizzazione personale
	ricerca, è costituito, nello stato di previsione del Ministero	enti di ricerca
	dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, destinato alla	
	stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale	
	impiegato in attività di ricerca in possesso dei requisiti	
	temporali e di selezione di cui al comma 212, nonché	
	all'assunzione dei vincitori di concorso con uno stanziamento	
	pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007 e a 30 milioni di	
	euro, a decorrere dall'anno 2008. All'utilizzo del predetto	
	fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei	
	ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei	
	ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta della	
	Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della	
	funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia	
	e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello	
	Stato.	
522.	214. Le modalità di assunzione di cui al comma 212 trovano	Stabilizzazione personale
	applicazione anche nei confronti del personale di cui	BBCCAA, Giustizia,
	all'articolo 1, commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre	INPDAP, APAT, CNIPA, ENPALS, CFS
	2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato	EWI ALB, CFB
	comma 212, fermo restando il relativo onere a carico del fondo	
	previsto dall'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre	
	2005, n. 266, fatto salvo per il restante personale quanto	
	disposto dall'articolo 1, comma 249, della stessa legge n. 266	
	del 2005.	
523.	215. Al fine di potenziare l'attività di sorveglianza nelle aree	Assunzioni Corpo forestale
<i>525.</i>	naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, ai sensi	
	dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Corpo	
	forestale dello Stato è autorizzato ad assumere, a decorrere dal	
	1º gennaio 2007, in deroga all'articolo 1, comma 95, della	
	1 - B	<u> </u>

	legge 30 dicembre 2004, n. 311, 166 idonei non vincitori del	
	concorso pubblico per 500 allievi agenti forestali svolto in	
	attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo	
	2004, n. 77. Al relativo onere, pari a 2,2 milioni di euro per	
	l'anno 2007 e a 5,24 milioni di euro a decorrere dall'anno	
	2008, si provvede mediante corrispondente riduzione	
	dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 7,	
	della legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativamente ai fondi di cui	
	al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Il Ministro	
	dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con	
	propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	
524.	216. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato,	Assunzione personale per
J24.	anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di	parziale turn-over
	polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie,	•
	1	
	incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del	
	decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive	
	modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti	
	pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo	
	30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono	
	procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a	
	tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale	
	complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per	
	cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno	
	precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche	
	alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto	
	legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.	
	Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle	
	assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a	
	quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze	
	armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto	
	legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto	
	2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della	
	medesima legge n. 226 del 2004.	
525.	216-bis. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei	Em. 18.14 Relatore
	segretari comunali e provinciali procede a bandire il corso-	
	concorso per l'accesso in carriera dei segretari comunali e	
	provinciali secondo le vigenti disposizioni normative. Il	
	corso- concorso – fermo restando, per il resto, quanto	
	previsto dalle norme vigenti – ha una durata di nove mesi	
	ed seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso uno o	
	più comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta	
	ad accertare l'apprendimento	
526.	217. Per l'anno 2007, le vacanze organiche nei ruoli dei	Assunzioni Polizia
	sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia	penitenziaria
	penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo	
	30 ottobre 1992, n. 443, come sostituita dalla tabella F allegata	
	al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere	
	utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla	
	dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della	
	predetta tabella F, mediante assunzione, a domanda, degli	
1	agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai	

527.	sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio nel limite di 500 unità e comunque, entro un limite di spesa annua di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure di autorizzazione di cui al comma 227, con decreto del Ministro della giustizia sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni, nonché i criteri per la formazione della relativa graduatoria e le modalità abbreviate del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.	Stabilizzazione personale
521.	procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un	per parziale turn-over
	contingente di personale non dirigenziale complessivamente	· •
	corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella	
	relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla	
	stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in	Em. 18.1208
	possesso dei requisiti di cui al comma 212 nel limite del	
	predetto contingente, per avviare anche per il Corpo	
	nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione in rapporti	
	a tempo indeterminato delle forme di organizzazione	
	precaria del lavoro, è autorizzata una stabilizzazione del	
	personale volontario, di cui agli articoli 6,8 e 9, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data dello	
	gennaio 2007, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al	
	predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.	
	139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di	
	120 giorni di servizio. Con decreto del Ministro	
	dell'interno sono stabiliti,fermo restando il possesso dei	
	requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del	
	fuoco, previsti dalle vigenti disposizioni, i criteri; il sistema	
	di selezione; nonchè modalità abbreviate per il corso di formazione.	
528.	219. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di	Ulteriori assunzioni, per
	particolare rilevanza, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le	indifferibili esigenze di servizio
	amministrazioni di cui al comma 216 non interessate al	LOI TIMEO
	processo di stabilizzazione previsto dai commi da 211 a 234,	
	possono procedere ad ulteriori assunzioni, previo effettivo	
	svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un	
	contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tale	
	fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del	
	Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento	
	pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008, a 100 milioni di euro	
	per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno	
	2010. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel limite di una	
	spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75	
	milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere sono	

	concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-	
	ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive	
	modificazioni	
529.	220. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo	Stabilizzazione contratti
	indeterminato dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai	formazione e lavoro
	sensi dell'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre	
	2005, n. 266, ovvero in essere alla data del 30 settembre 2006,	
-	possono essere attuate a decorrere dalla data di entrata in	
	vigore della presente legge, nel limite dei posti disponibili in	Em. 18.66 (Testo 2)
	organico nell'attesa delle procedure di conversione di cui al	Governo)
	presente comma i contratti di formazione lavoro sono	
	prorogati al 31 dicembre 2007.	
530.	221. Per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni	Riserva posti co.co.co.
330.	indicate al comma 216, che procedono all'assunzione di	
	personale a tempo determinato, nei limiti ed alle condizioni	
	previsti dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto	
	legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal comma 229 del	
	presente articolo, nel bandire le relative prove selettive	
	riservano una quota del 60 per cento del totale dei posti	
	programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più	
	contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la	
1	durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del	
1	29 settembre 2006, attraverso i quali le medesime abbiano	
	fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio	,
531.	222. Al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e	Art. 57 commi aggiuntivi
	dell'elusione fiscale, nonche' l'attivita' di monitoraggio e	Assunzioni Agenzie fiscali
	contenimento della spesa, una quota parte, stabilita con	Assunzioni Agenzie jiscuii
	decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle	Em. 18.67 Governo
	risorse previste per il finanziamento di specifici programmi di	
	assunzione del personale dell'amministrazione economico-	
	finanziaria, è destinata alle agenzie fiscali. Le modalità di	
	reclutamento del personale dell'amministrazione	
	economico-finanziaria, incluso quello delle agenzie fiscali,	
	sono definite, anche in deroga ai limiti previsti dalle vigenti	
	disposizioni, sentite le organizzazioni sindacali, ai sensi	
	dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge	
	30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla	
	legge 20 dicembre 2005, n. 248.	
532.	223. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo	Art. 57 commi aggiuntivi
JJ4.	1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28	Specificazione attività per
	marzo 1997, n. 140, e successive modificazioni, sono apportate	compensi personale MEF
	, ,	
	le seguenti modificazioni:	
	a) dopo le parole: «attività di controllo fiscale,» sono	
	inserite le seguenti: «dei risparmi di spesa conseguenti a	
	controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via	
	definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta,»;	
	b) dopo le parole: «di tali risorse» sono inserite le	
	seguenti: «, per l'amministrazione economica e per quella	
	finanziaria in relazione a quelle di rispettiva competenza,»;	
	c) le parole: «con effetto dall'anno 2004» sono sostituite	1
	dalle seguenti: «per gli anni 2004 e 2005»;	